

TORNATA DELL'11 MAGGIO 1866

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO MARI.

SOMMARIO. *Risposta del ministro per la guerra ad una petizione. — Seguito della discussione intorno ai provvedimenti finanziari — Il deputato Gibellini termina lo svolgimento delle sue proposte — Il relatore Correnti risponde ai vari oratori, e presenta un nuovo articolo di legge per le riforme, ed economie amministrative da ottendersi con vari progetti — Proposizione sospensiva del deputato Ricciardi, oppugnata dai deputati Depretis e Massari, e dal ministro per le finanze, è rigettata — Lettura di emendamenti dei deputati Tedeschi, Piolti De Bianchi, e Visocchi — Risposte, e opposizioni dei deputati Minghetti e Depretis alle proposte del deputato Gibellini, le quali sono rigettate — Aggiunta del deputato Nervo all'articolo 1° concernente l'imposta fondiaria — Obbiezioni dei deputati Depretis, Sanguinetti, Allievi, Valerio, e del ministro delle finanze — È ritirata, e l'articolo è approvato — Aggiunta del deputato Nervo al 2° articolo relativo all'imposta fondiaria sui fabbricati — Osservazioni dei deputati Allievi e Berteau, e opposizioni del ministro per le finanze — Voto motivato dal deputato Sineo.*

La seduta è aperta alle ore 1 1/2 pomeridiane.

MACCHI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che è approvato.

SILVESTRELLI, segretario, espone il sunto delle seguenti petizioni :

11,213. Bocconi Cristoforo proprietario di fabbriche di polveri piriche nel circondario di Pontremoli, provincia di Massa-Carrara, nell'interesse anche di altri proprietari, invita la Camera a prendere in considerazione i gravi danni che risulterebbero qualora dall'adozione dell'articolo 37 delle proposte sui provvedimenti finanziari ne derivasse la soppressione delle fabbriche medesime, raccomandando puranco all'equità del Parlamento la sorte degli operai addetti a tali stabilimenti.

11,214. Le Giunte municipali di Geraci, Spilinga e Ricadi, provincia di Calabria Ultra II, di Sant'Andrea di Vallefredda, provincia di Terra di Lavoro, di Siamanna e Siamanna, provincia di Cagliari, reclamano contro la soppressione delle sotto-prefetture e dei tribunali circondariali.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. Dal Ministero della guerra fu trasmessa a questo ufficio di Presidenza una lettera di cui si darà lettura :

« Colla pregiata nota della S. V. onorevolissima, in data 30 aprile prossimo passato, n° 449, è stata trasmessa al sottoscritto la petizione 9861, colla quale il signor Lucchini Andrea fa istanza perchè sul certificato d'iscrizione della pensione che gli venne assegnata

quale ex-sergente nel corpo militare di polizia al servizio dell'Austria sia indicato il grado di capitano da esso conseguito nell'esercito veneto nel 1849.

« La pensione di cui fruisce il Lucchini gli fu assegnata in virtù del decreto 4 marzo 1860, il quale non dà diritto che alla pensione del grado di cui uno era rivestito quando cessò dal servizio austriaco. La cartella d'iscrizione riferendosi alla pensione, non può indicare un grado diverso da quello che gli fu riconosciuto pella liquidazione della pensione.

« Laonde il sottoscritto, sebbene con rincrescimento, non si trova in grado di promuovere dal Ministero delle finanze una cartella d'iscrizione nel senso desiderato dal Lucchini, giacchè per riconoscerli il grado che aveva nell'esercito veneto, sarebbe mestieri che in lui concorressero (ciò che non si verifica) gli estremi richiesti dalle leggi 30 giugno 1861, 27 novembre 1864, e 20 aprile 1865, nel qual caso avrebbe anche diritto alla relativa pensione.

« Il sottoscritto pertanto si reca a debito d'informarne l'onorevolissima S. V. in risposta della precitata nota. »

TORRIGIANI. Chiedo alla Camera che si compiaccia di mandare alla Commissione incaricata di riferire sulla legge dei provvedimenti finanziari la petizione che porta il numero 11,213. Sono alcuni possessori di polverifici privati nel Pontremolese, i quali fanno istanza non già per mettere ostacolo di qualunque siasi natura alla legge che stiamo discutendo, ma solamente perchè alla promulgazione di questa legge, ove piacesse alla Camera di adottarla, dovendo cessare immediatamente tutte le fabbriche *private delle polveri*

ardenti, il danno che i fabbricatori ne risentirebbero sarebbe grave, irreparabile, e ciò che più monta, non preveduto e non prevedibile.

Quindi con questa petizione pregano la Camera a volerli soccorrere, facendoli partecipare a quel mezzo milione di lire che la Commissione metterebbe a disposizione del potere esecutivo, onde provvedere all'esecuzione di questa legge, per potere così avere qualche ristoro delle perdite inevitabili cui vanno incontro, ed insieme poter sovvenire anche le molte famiglie di operai le quali ad un tratto andrebbero sul lastrico alla promulgazione di questa legge.

PRESIDENTE. Questa petizione sarà immediatamente inviata alla Commissione che si occupa del progetto di legge sui provvedimenti finanziari.

TORRIGIANI. La ringrazio, signor presidente.

(La Camera non essendo in numero, si procede all'appello nominale, il quale è interrotto per la sopravvenienza di molti deputati.)

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SUI PROVVEDIMENTI FINANZIARI.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.

La parola è all'onorevole Gibellini.

L'avverto però che egli nel terminare il suo discorso, deve limitarsi a svolgere il contro-progetto ai titoli I, II e III del progetto della Commissione, senza parlare dell'emendamento al capo VII, relativo ai *Dazi interni di consumo*, perchè di questo si tratterà a suo tempo.

GIBELLINI. Prima di ripigliare il filo del mio discorso, il quale, per tranquillità della Camera, annunzio che volge al suo termine, importa dileguare l'impressione cagionata in molti da quella clausola, *per necessità*, apposta al mio emendamento.

Questa clausola non mi riguarda, incorse per errore sul nome mio: essa venne apposta dagli onorevoli deputati, i quali degnarono firmare la mia proposizione e ne trovo fondatissima la ragione.

Piacque ai sottoscrittori il mio sistema, ma non ebbero campo di esaminarlo in tutti i suoi più remoti penetrali. Quindi per porre in salvo la loro responsabilità, aggiunsero alla loro firma tale espressione.

Essi dissero: costretti a votare quasi intuitivamente, sistemi finanziari, al di sopra degli altri ci piace questo e ad esso ci appigliamo.

Dimostrai ieri come il metodo della ritenuta fosse provvido e pietoso verso il debitore; ma esso è giusto eziandio pel creditore, in quanto lo libera da un aggravio, mentre col vigente sistema non riscotendo il pagamento, ei perde cogli interessi anche la tassa; nel sistema della ritenuta l'interesse soltanto. Accennai pure lo scandalo di divulgare e di mettere in piazza i segreti delle famiglie, per cui la legge inglese si mostrò

così rispettosa, la nostra non ebbe riguardo alcuno. Inoltre descrivetti la faraggine dei ruoli della contabilità. Immaginate, se andasse in esecuzione l'articolo 14 dello schema, quale non ne sarebbe l'effetto, costringendo a rivelarsi quell'immane debito che pesa sulla proprietà fondiaria! Tutto questo perchè? Per commettere un duplicato, per cogliere il nulla, per colpire nel vuoto.

Mi si permetta ora di toccare di codesto articolo 14 della legge; ciò varrà anche a giustificare il mio nome apposto all'emendamento dell'onorevole Pissavini, senza che io debba più tornarci sopra.

Io comprendo nel sistema dell'onorevole Scialoja questa tassa sulla entrata, avvegnachè egli giudica la vecchia fondiaria altro non essere che un debito verso lo Stato e non altrimenti una imposta, nel che non potrei accordarmi coll'illustre economista, ma di ciò ora non si tratta: fatto sta, che una volta stabilito codesto principio, egli è giusto e logico in applicarlo. È logico in questo, che non vedendo sulla proprietà fondiaria una imposta, ve la induce: è giusto, perchè vi statuisce un'aliquota eguale a tutte le altre; ma la Commissione, che respinge la consolidazione, introduce senza una ragione al mondo questa sovratassa su chi è più gravato; io cercai indarno nella relazione il fondamento di siffatta disposizione, ma non trovai altro che questo: la proprietà fondiaria essendo il principal cespite delle nostre imposte, mentre si chiedevano a tutti sacrifici, ne facesse anche lei: il che reggerebbe se tutti si trovassero al medesimo livello.

Domando inoltre alla Commissione se ella ha pensato alle presenti condizioni della proprietà fondiaria in Italia. Vi hanno proprietari favoriti, cui abbisognerebbe trovar modo di colpire; ma vi sono terreni che pagano il terzo, o la metà del ricavo. A questi con qual cuore, con quale diritto imporrete una sovratassa che stremi ancora quel poco che ne rimane? Me ne appello ai rappresentanti tutti d'Italia, poichè per ogni dove troverete di codesti terreni. (*Segni di assenso*) Nel sistema della Commissione, la tassa sulla rendita appartiene alla famiglia delle piante crittogame, delle quali non fu ancora trovato l'organo generativo.

Intorno a tale genesi corrono diverse opinioni. Alcuni vogliono vederci un pegno di conciliazione tra l'onorevole ministro e la maggioranza della Commissione, quasichè un principio si potesse dividere a spicchi come una pera, a quel modo che un conforto venne a lui lasciato nella magica tassa sugli stemmi, tassa che il pennello del verniciatore cancellerà per sempre dal nostro bilancio, e il cui unico risultato sarà che i dipintori e gli industrianti di simil genere non faranno più stemmi. Altri vi scorgono un tentativo di colpire l'industria agricola.

Non credo che alla Commissione sia passato per mente un simile concetto: poichè quando si vuole col-

pire l'industria agricola, si tassa il solo proprietario che amministra con vantaggio i suoi beni ad economia. Mi sembra invece che la Commissione abbia inteso avviarci alla imposta sulla rendita anche rispetto ai terreni e tentarne così l'esperimento. Approvo altamente il fine, non il mezzo, che credo errato. Fra i principii del metodo sperimentale da Bacon a Galileo, vi ha, che le esperienze convien farle sotto condizioni favorevoli, eliminando tutte le cause perturbatrici: ora, nelle circostanze attuali, il decretare le denunce per sottoporre i proprietari ad una soprattassa maggiore di quella sopportata dagli altri, altro non farebbe che destare il malcontento, la resistenza; sicchè il risultato sarà nullo, come avvenne nelle antiche provincie continentali, dove pur troppo invalse la storta opinione che le denunce fossero prescritte in odio del paese.

Inoltre giungerete a screditare viemmaggiormente la necessaria imposta sulla rendita in Italia, come già faceste colla sciancata legge sulla ricchezza mobile. Lascio stare l'inopportunità politica di sottoporre le popolazioni rurali del regno in questi momenti a una tale prova.

Simili consegne non vennero fatte pur ieri in tutto il regno rispetto ai fabbricati? E nelle provincie subalpine eziandio rispetto ai terreni? Pertanto io dichiaro che voterò qualunque sacrificio necessario pel paese, ad un patto però, che non si rovesci tutto il peso dello Stato a carico di una parte sola dei cittadini, a patto che si osservi l'articolo 25 dello Statuto.

I principii che mi hanno guidato nell'esame dello schema dell'onorevole Commissione sono quelli che hanno ispirato il mio emendamento: però sotto tale rispetto mi astengo di più svolgerlo, bensì stimo necessario offrirne i risultati numerici per provare come, mercè il mio emendamento, entrerebbero tosto nelle casse dello Stato da 60 milioni più che non danno le dirette attuali, che è quanto dire ben più che non raccoglie la vostra Commissione.

1288 milioni è la rendita netta mobiliare da assoggettarsi alla tassa proporzionale, dato ufficiale, 200 che ritengo sfuggiti dalle rendite al portatore, 10 di buoni del tesoro, 34 di garanzie ferroviarie, di cui non è traccia nei ruoli del 1865, mentre avvenne di fatto questo aumento dal 1864, e si deve rinvenire. D'altronde se applicaste il sistema delle ritenute lo trovereste senza fallo. Totale 1532 milioni. Ora io levo 132 milioni, deduzione più larga di quella operata dalla Commissione e di quella fatta dal ministro per le perdite della tassa graduale a favore di quei contribuenti per lavoro personale, che stanno fra le 400 e le 600 lire. Così riducesi il totale della rendita netta a 1400 milioni, 111 milioni sono il principale fondiario del 1865; 85 il principale rurale, 26 quello dei fabbricati. Dicesi sia anzi alquanto cresciuto in seguito alle ultime dichiarazioni. Ci sarà tanto di più. Da questo principale dei fabbricati conviene dedurre un quinto per

portarlo al 10 per cento. Rimane 21 l'imposta fabbricati. Circa agli 85, imposta principale rurale, proporrei un subemendamento al mio sistema, ed è che, invece di dire: il principale rurale fondiario, attualmente in vigore, si intende corrispondere appunto a detta aliquota, direi: la fondiaria rurale, col decimo di guerra, si riterrà corrispondere alla aliquota suddetta.

Avvegnachè è questione di apprezzamento, e, dopo averci ben pensato, parmi si possa lasciare la fondiaria tal quale. Però mi sembra inevitabile la riduzione sui fabbricati, la constatazione della rendita essendo seguita pur ora.

Dunque il totale dell'imposta erariale, escluso detto emendamento, sarebbe di 246 milioni.

Ne aggiungo 10 di sovrimposta a calcolo del 2 per cento, attribuita allo Stato sugli stipendi, sulle pensioni e sulla rendita del debito pubblico e dei buoni del tesoro, che fanno in tutto 482 milioni. Trascurando l'uno per cento graduale, il totale risulta a 256 milioni di diretta erariale. Ora ella sale all'incirca a 192 milioni; indi un aumento di 64.

A questo è da aggiungersi il decimo di guerra, circa 8 1/2 milioni, sulla fondiaria rurale erariale; conseguentemente dal calcolo risulterebbe un lucro per lo Stato di 72 milioni.

Passiamo ai comuni. Qui debbo dimostrare che la loro sorte non è peggiorata; infatti, detraendo tutte le somme di cui la sovrimposta passa allo Stato, rimangono ai comuni da centotré milioni. Ora trovo nei quadri allegati alla relazione, che la sovrimposta dell'ultimo anno sarebbe stata di novantasei milioni; quindi risulta un margine rispettabile. In sostanza l'aliquota più comune, grazie all'aver allargata la base dell'ente imponibile, non oltrepasserà, spero, generalmente il dodici per cento, tutto compreso.

Altrettanto chiedeva la Commissione ai possessori di mutui, e non vedo perchè si debba usare una misura diversa cogli altri; se l'aliquota è grave, non è però insopportabile, e lo dimostra l'esempio di Pitt, il quale, in tempi analoghi ai nostri, la portò alla stessa misura. Conviene anzi notare, come in Inghilterra il dieci per cento erariale vuol dire assai più che non da noi; postochè il Governo colà esercita meno ingerenze, epperò maggiori spese vanno a carico locale delle associazioni. Domando se non sia più equo, più provvido portare tutti ad una misura di questo genere, il cui massimo è poi stabilito colle sovrimposte al quindici per cento, nei casi straordinari, anzichè lasciare leggerissimi gli uni, ed aggravare gli altri a segno da non potere più respirare.

Non dissimulo che in certi luoghi quest'aliquota giungerà al suo massimo, qualche altra volta converrà ottenere l'assenso della deputazione provinciale per oltrepassarla; ma state tranquilli che quando tutti concorrano egualmente nelle spese, s'incaricheranno essi stessi i contribuenti di arrestare questa scala ascen-

dente, di sviluppare il dazio di consumo e di usare maggior parsimonia nell'amministrare. Per tal modo, ma in tal modo soltanto, non essendovi più nessuno dissanguato di capitali, vedrete rifiorire l'agricoltura, rinascere la prosperità pubblica e infine spiegarsi quello sviluppo delle imposte indirette, invano atteso finora, e da cui deve discendere il pareggio dei bilanci. Anche ciò vogliate porre a calcolo nel portar giudizio intorno al mio emendamento.

CORRENTI, relatore. Io intendeva, o signori, rispondere qualche cosa all'onorevole Gibellini, il quale ha proposto, non veramente un emendamento, ma un nuovo e diverso sistema di legge; ma confesso che, per quanta attenzione abbia posto al suo discorso, per quante note abbia preso, mi trovo anch'io nella situazione degli onorevoli nostri colleghi che hanno firmato l'emendamento. Gibellini, come leggesi nella stampa che ho sotto gli occhi, *per necessità*. Io *per necessità* non ne posso parlare molto fondatamente; vi è una serie di numeri che richiederebbe un attento esame, e, occorrendo, la Commissione lo potrà fare. Io mi limiterò a caratterizzare questo nuovo sistema.

È singolare che i due oratori i quali hanno più vivamente combattuto il primo sistema dell'onorevole ministro delle finanze, quello della consolidazione, e che si sono mostrati più solleciti dell'interesse dell'agricoltura e della proprietà fondiaria, l'onorevole Castellani e l'onorevole Gibellini, ora attacchino il sistema della Commissione con pari e forse maggiore vivacità. E non si accorgono che attaccano degli amici.

La Commissione ha esitato lungamente prima di portare qualche carico alla ricchezza fondiaria: essa ha cominciato per respingere assolutamente l'idea della consolidazione o che parve pericolosa appunto alla solidità del concetto di proprietà. Essa poi ha prima sperimentate (e lo confesso subito all'onorevole Gibellini, il quale andava cercando la genesi dell'articolo 14, ed ha finito col paragonarlo ad una crittogama che non si sa in che modo sia stata generata), ha prima sperimentate tutte le altre imposte, non già perchè avesse una speciale predilezione per la proprietà fondiaria, ma perchè lo strumento ripartitore dell'imposta sulla proprietà stabile è evidentemente uno strumento poco usabile, sia perchè è in molte parti vizioso, sia poi perchè adesso è assettato in un modo affatto provvisorio, e perchè esce da una specie di compromesso e di transazione fatta tra le varie parti della Camera, e, si può dire, tra le varie parti del paese.

Per questo la Commissione si peritava un poco a toccare questa fonte di ricchezza: ma poi vedendo che era necessario chiamare a rassegna tutte le fonti di ricchezza pubblica, e che bisognava aggravarle tutte, dopo aver riordinata l'imposta sulla ricchezza mobile, dopo aver tassato duramente, lo confesso, il sale ed il consumo, per un sentimento di giustizia e di equità ha dovuto ritornare sull'imposta fondiaria. Non poteva

la Commissione adoperare uno strumento vizioso, che da una parte non le avrebbe dato un'equa ripartizione, e dall'altra avrebbe sollevato vive contrarietà, giacchè si tratta di un congegno che è stato stabilito per una specie di compromesso, e che si sa già che deve essere in breve trasformato. Per questo la Commissione ricorse ad un mezzo che le veniva suggerito dal progetto ministeriale, e che è veramente una maniera d'ingegno equilibratore e regolatore: la sovratassa agraria misurata sulle denunce e sull'accertamento della rendita netta. E dico ingegno equilibratore e regolatore, perchè se un fondo è soverchiamente gravato dall'imposta catastale, siccome quest'imposta è computata tra i carichi del fondo ed è dedotta dalla rendita netta, di cui si domanda la denuncia, è naturale che l'imposta straordinaria, che cadrà sulla rendita, riuscirà tanto minore quanto maggiore per avventura sia l'imposta catastale; e viceversa se l'imposta catastale è leggiera, diventa d'altrettanto più grave l'imposta sulla rendita agraria.

Ora, come si può dire che questo sistema è un sistema odioso, è un sistema che crea un privilegio gravoso contro la proprietà fondiaria?

Io vedo bene che l'onorevole Gibellini con una specie di finzione legale ha trovato il mezzo di sottrarre interamente la ricchezza fondiaria da ogni partecipazione a questo grande e universale concorso di sovracarichi. Egli ha fatto la proposta che si ritenga per ora l'imposta catastale ragguagliabile al dieci per cento, e che per conseguenza, almeno per adesso, non si debba portare aumento di nessuna sorta e sotto nessun aspetto alla proprietà fondiaria. Io credo che questo sia in sostanza il vero scopo obbiettivo del suo sistema. Ho sentito dall'onorevole Gibellini di molte cose che volevano essere argute. Ma vaglia il vero, i numeri che egli ha accennati non riscontrano coi numeri che ho sotto gli occhi e coi documenti che ho potuto consultare; ond'io non posso fare un confronto conclusivo e tentare una critica ragionata, per cui mi occorrerebbe tempo e comodità di consultare i calcoli dell'onorevole contraddittore. Mi limito dunque a dargli questo solo principio di risposta, lasciando che qualcuno dei miei onorevoli colleghi della Commissione possa chiarire meglio l'altra parte specialmente del suo discorso di ieri, che io non ho potuto raccogliere se non incompiutamente.

Giacchè ho la parola, o signori, io mi sento tentato di riafferrare l'ufficio di relatore, che mi era lasciato assai volentieri sfuggire di mano nel primo giorno della discussione generale. Quel giorno, voi lo ricordate, dopo una discussione per verità molto stracca e disattenta pareva che per una specie di cospirazione si volesse affrettare il voto della legge; ed io che taccio molto volentieri, colsi subito la prima occasione per sottrarmi alla necessità di una lunga discussione, tanto più che i miei onorevoli colleghi della Commissione, più autorevoli di

me, mi avevano dato l'esempio della diserzione, e tanto più che la Camera era evidentemente dominata da una invincibile preoccupazione; tanto più, ve lo dirò io? Tanto più che io aveva avuta la leggerezza di credere che una relazione abbastanza lunga, estesa, particolareggiata e fiancheggiata da molti documenti, avesse potuto meritare una lettura attenta, e avesse potuto appianare un po' la via e dispensarmi dal mal gradito obbligo della parola improvvisa. Ma ho veduto pur troppo dalla natura e dal numero degli emendamenti, che ci stanno innanzi, come io mi fossi lusingato troppo presto di sfuggire alla fatalità di fare un lungo discorso. Veramente fino dal giorno in cui si chiuse la discussione generale, mi era nato il sospetto che fosse pericolo lasciar passare senza risposta certe asserzioni, che erano state messe fuori dai primi oppositori; lasciar passare, per esempio, l'accusa così rigidamente data dall'onorevole Ricciardi al sistema nostro ch'esso sia anti-scientifico: l'accusa dell'onorevole mio amico Musolino, il quale asserì che eravamo rimasti al disotto del bisogno, che non eravamo per nessun conto in misura di rispondere al compito che ci aveva affidato la Camera, di curare il ristoro delle finanze.

Finalmente, per dir il vero, anche l'onorevole ministro delle finanze, in quel giorno, nell'atto stesso che raccomandava alla Camera il progetto della Commissione, lasciò quasi intendere, cosa poi che ha ieri con molta cortesia disdetta, lasciò intendere che il disegno della Commissione fosse nulla più di una ricucitura di espedienti momentanei e provvisorii, e che perciò si potesse approvarlo da tutti con molta maggiore facilità come un ripiego di poca o nessuna conseguenza.

Io stesso infine devo chiamarmi, a dir il vero, in colpa, poichè nella relazione (quantunque io creda che non sia stata letta da molti) ho scritto ripetutamente che il sistema della Commissione aveva un carattere empirico; e mi ricordo che nel seno della Commissione, l'onorevole Rattazzi, che mi è vicino, mi fece avvertito che non bisognava mai confessare troppo facilmente i difetti di un sistema. (*Harità*) Ma appunto per questo mi corre obbligo di limitare il senso di questa confessione ingenua e spiegare quale fosse l'empirismo di cui fu poi accusato il nostro sistema.

Il sistema della Commissione era empirico nei suoi criteri e nei suoi intenti. Esso era empirico, e per non ripetere una parola che non ha molto buon suono, era nel suo insieme rigorosamente pratico: ma con ciò non ho mai voluto dire che il nostro sistema non avesse un intento finale, un intimo organismo, che non fosse coordinato da idea direttiva e informatrice.

Adunque, sono in obbligo di disdirmi, e di dimostrarvi brevemente (e, se mi vorrete esser benevoli di attenzione, sarò ancora più breve) che tutto il sistema della Commissione ha un'intima sua propria connessione, e che non è più, quasi a dire, un masso inorganico gettato lì in mezzo alla Camera, e di cui tutti

possano spianare un'angolosità o spiccarne una scheggia secondo che loro piaccia, o secondo che le loro idee o le loro mire lo portino.

La Commissione ha esaminato gli emendamenti che furono presentati al banco della Presidenza; essa dichiara che in genere respinge tutti quelli che portano una mutazione sostanziale al disegno di legge. Riconosce però che ve n'è alcuni che si riferiscono piuttosto alla forma e all'esecuzione, che alla sostanza, e riguardano qualche parte incidentale, e ammette che questi potranno essere utilmente esaminati. Ma, ripeto, tutti quelli che toccano la sostanza del sistema della Commissione, essa li respinge assolutamente, perchè adottandone qualcuno si verrebbe a sciogliere quella serie concatenata di misure dalla cui coesione e consistenza soltanto può sperarsi il restauro delle nostre finanze.

Signori, permettetemi che io vi ricordi quale era il compito della vostra Commissione, eletta con tanta insolita ed equilibrata concordia della Camera.

La vostra Commissione si trovava proposto naturalmente il compito di esaminare il sistema che l'onorevole Scialoja aveva presentato. Ma oltre a ciò essa non poteva esimersi dall'esaminare anche il progetto dell'onorevole Sella, che nessuno di noi potea aver dimenticato che era stato presentato alla Camera, che era stato annunciato al paese un mese prima a nome del Governo.

Ma v'era ben più. V'era la profonda preoccupazione che le nostre finanze si trovavano in uno stato disastroso, e che bisognava ad ogni costo uscire dalla crisi in cui ci trovavamo.

Dunque la Commissione non si è potuta rassegnare, come volentieri avrebbe fatto, al compito ristretto che rispondeva al suo mandato formale, ma si ha dovuto assumere per la stessa sua origine e per la stessa situazione delle cose, un mandato più largo e molto più difficile.

Essa sentì che a lei si chiedeva la soluzione di un problema vitale; e si propose di fare qualunque sforzo per chiudere la crisi finanziaria.

Vediamo ora quali erano i progetti che la Commissione aveva davanti. Io li riassumerò brevissimamente. Sono cose che vi avrebbero ad essere notissime; ma appunto il sentirle di nuovo riassunte sotto forma di brevità, forse gioverà a meglio chiarire e ordinare le idee.

Prima di tutto ci si presentava, in ordine di tempo, il progetto dell'onorevole Sella, che, sebbene abbandonato dal Governo, era pur sempre davanti agli occhi e al pensiero della Camera, e che pur bisognava perciò esaminare.

Non rientrerò nella indagine della situazione finanziaria, perchè ieri l'onorevole presidente della Commissione e l'onorevole ministro hanno dimostrato all'onorevole mio amico Musolino che i suoi dubbi a questo

riguardo non erano fondati. E l'onorevole Musolino è stato il solo in questa Camera che abbia sollevato dubbi sulla esattezza dello stato finanziario espresso dall'onorevole Sella, confermato dall'onorevole Scialoja, e accettato dalla Commissione.

Ecco quello che diceva l'onorevole Sella: abbiamo 928 milioni quest'anno di spese prevedute; abbiamo 667 milioni di entrate prevedibili, quindi un manco certo di 261 milioni. Come provvedere? Due grandi imposte, diceva l'onorevole Sella, ci daranno 125 milioni, il riordinamento di altre imposte ci darà 20 milioni; potremo fare 30 milioni di economie, rimarranno 90 o 100 milioni di manco; a questi milioni provvederà l'avvenire. L'abisso era, per così dire, misurato, la sua profondità riconosciuta; ma non era certamente varcato e nemmeno si vedeva come si potesse varcare.

L'onorevole ministro attuale delle finanze un mese dopo manteneva la stessa situazione finanziaria e ci diceva: da una grande imposta e dal totale riordinamento delle imposte dirette, e da qualche altra imposta rettificata avrete 135 milioni; io mi propongo di fare 34 milioni di risparmio: rimangono 77 milioni di deficienza. Qui già si vedeva il fondo dell'abisso, ma ancora non si immaginava il modo di uscirne. Eravamo ancora tutt'al più alla speranza. La vostra Commissione che cosa vi dice? (Riassumo le conseguenze ultime del suo lavoro, che poi verrò esaminando partitamente) Che cosa vi dice? Abbiamo trovato 135 o 140 milioni di aumento d'entrata mediante un aumento d'imposte; potremo fare 80 milioni di economie. Rimangono 40 o 45 milioni di manco, il quale è un manco normale che in 3 o 4 anni al più di buona amministrazione, di amministrazione massai si può coprire coi soli aumenti normali degli incassi. Vedete da ciò che la Commissione vi portava la fine della crisi, vi circoscriveva l'abisso, e v'indicava il modo, e il tempo in cui si sarebbe potuto colmare. Notate bene che queste promesse erano condizionate e la condizione era quest'essa, che si apparecchiasse un fondo di riserva di 600 milioni almeno. Questa riserva, signori la dovete cercare nella discussione e nella votazione di un'altra legge che non so con quanto senno si mandi in lungo prolungando soverchiamente la presente discussione.

Questa riserva di 600 milioni doveva servire, la Commissione ve lo ha detto, e per coprire i manchi degli esercizi passati, e anche per far fronte a qualche straordinaria eventualità che sopravvenisse.

E qui mi trovo in faccia ad un'obiezione che fu già splendidamente discussa e trattata ieri, ma che a me piace ritoccare in modo molto umile e pedestre e senza voler ristuzzicare le passioni che ieri vi si infiammarono. Quest'eventualità, voi lo comprendete, è la guerra.

La vostra Commissione, quando prese a studiare l'argomento delle finanze, non poteva, non doveva preoc-

cuparsi di quest'eventualità, che ci trasporta in una atmosfera molto diversa, e molto più passionata. Però troverete che nella sua relazione essa vi ha fatto un'allusione molto chiara con una frase ch'è quasi antilogica parlandovi di eventualità inevitabili.

La Commissione ha voluto dire che nel corso dei tre o quattro anni che reputava necessari per ricondurre a vita normale le nostre finanze, era pressochè impossibile che non sopravvenisse l'eventualità, che ora improvvisamente ci si è fatta vicinissima. Parliamo ora di quest'eventualità senza correr rischio di scatenare i sentimenti poetici, e le passioni sdegnose. Dovrà quest'eventualità sconsigliarci dal provvedere ad un assetto normale delle nostre finanze? Le finanze della guerra, signori, sono d'una complessione e di un'indole tutt'affatto diversa delle finanze ordinarie. Quando si tratta di finanze della guerra, credo benissimo all'entusiasmo e fino alla violenza, (chi dice guerra, dice violenza). Nelle finanze della guerra non mi spaventano i mezzi straordinari e anormali, neppure quelli indicati dall'onorevole Nicotera, quantunque io li creda infinitamente inadeguati al bisogno.

Le finanze della guerra, lo so, sono finanze che si alimentano colle taglie, colle tasse e soprattutto coi debiti. Ma quando si fanno debiti bisogna pensare a pagarli. Il conte di Cavour diceva a questo proposito che i debiti che gl'Italiani faranno per conquistare la indipendenza e la libertà della patria saranno lietamente e giustamente pagati dai posterì che ne godranno più largamente i benefici. Io lo credo. Ma se i posterì pagheranno, tocca però a noi di fare i debiti. Ora con che cosa si fanno i debiti, o signori? Si fanno col credito. Ed il credito come si acquista? Aumentando le rendite, aumentando la ricchezza presente.

I prestatori fanno un affare, e cercano guarentigie sicure: e, se mancano le guarentigie, se i dubbi crescono, questi dubbi, o signori, si scontano, e si pagano a danaro.

Ora che cosa fa la vostra Commissione? Vi propone precisamente il mezzo di scemare i dubbi, di crescere il vostro censo dimostrabile, di aumentare le guarentigie e di agevolarvi così il modo di fare i grandi sacrifici, di aprirvi la via a raggiungere questo grande scopo, di potere trovare credito e fare quanti debiti occorranò a salvare l'avvenire. Essa vi trova 140 milioni di aumento di rendita che, tradotti in mezzi straordinari, vogliono dire più di due mila milioni. Così se le finanze della guerra non sono di competenza della Commissione, essa però, assestandovi le finanze ordinarie, vi prepara i mezzi straordinari, e, creandovi una rendita stabile, vi ammannisce, se non altro, gli interessi con cui possiate assicurare gli accatti che vi occorressero.

Ho detto che la Commissione vi presenta tali proposte per le quali aumenteranno le pubbliche entrate dai 135 ai 140 milioni, che essa ha fiducia che, oltre alle riprese, che verranno questo anno stesso nel secondo se-

mestre, riprese che il mio amico Depretis calcolava a 60 milioni, il bilancio dell'anno venturo si potrà stabilire nella somma complessiva di 800 milioni. Dall'altra parte, se le sue proposte per le riforme economiche verranno accettate, in un anno, in due, in tre al più, le spese potranno scemare e ridursi a 840 milioni.

Non è questa la fine della crisi finanziaria? Ma, direte voi, queste sono cifre in aria, bisogna venire alla dimostrazione. Questo è ciò che io avevo cercato di fare nella relazione. Ma poichè sono condannato a ripetere, voi consentitemelo e pigliatevelo in pace.

Veniamo alle cifre. E qui verrò per indiretto a rispondere anche all'onorevole mio amico Musolino, il quale pareva mettere in dubbio che la Commissione avesse trovato un sistema molto più fruttuoso che non i due successivamente proposti dal Governo. Certo le nostre cifre già non sono danaro in cassa; ma sono calcoli basati sopra una rigorosa induzione di probabilità. Infatti noi (e se lo persuada, l'onorevole Nicotera che ieri si mostrava spaventato e sdegnoso delle imposte nuove da noi escogitate) noi non abbiamo consigliato nessuna imposta nuova; noi non abbiamo fatto che proporre di aumentare proporzionatamente e riordinare in qualche parte le imposte esistenti; è agevole comprendere come i calcoli che si fondano su questo modo di aumento sono molto più facili e sicuri di quelli che si fanno per induzione su imposte interamente nuove. Non si tratta che di un aumento proporzionale, non si tratta che di calcolare quello che le imposte attuali gittino di presente, e di riscontrare quale aumento si porta nei carichi e nelle tariffe; di fare insomma un conto di proporzione, cosa spesso impossibile e sempre difficile quando si tratta d'imposte, le quali cominciano ad essere ipotetiche sino dalla loro base. E qui io mi appello all'onorevole Musolino, perchè egli attesti se la Commissione non abbia lungamente e con grandissimo studio esaminato i calcoli del Governo sia rispetto al ricavo probabile delle imposte sul macinato, sull'imbottato, sulla consumazione dell'olio e delle farine; e se non è su egittime premesse che essa ha dovuto persuadersi che i cento milioni sperati dal macino, che i trenta o trentacinque milioni presagiti sul dazio sull'olio e sulle farine erano molto esagerati, e che bisognava fare delle grandi riduzioni. Ora, quando si pensi a questo, quando si pensi che la Commissione è stata invece assegnatissima in tutti i suoi calcoli, regolandosi sui ricavi attuali e sugli aumenti proporzionali, io credo che la Camera possa riposare confidentemente sulle maggiori rendite che le promette la Commissione.

E qui debbo rispondere una parola all'onorevole Accolla, il quale, ricordando i suoi lunghi studi sul sale, disse che noi c'ingannavamo immaginando che l'aumento di prezzo del sale da noi calcolato potesse rispondere alla realtà.

Io credo che l'onorevole Accolla non abbia esaminato

il documento che su questo proposito è annesso alla relazione, documento che, confuso tra i molti posti in appendice della relazione, forse sarà sfuggito al suo esame.

In quel documento è calcolato il prodotto che, a ragione aritmetica, dovrebbe dare il sale in proporzione del rincaro da noi proposto; ma poi si fa un difallo di due milioni precisamente per la considerazione che, aumentando il prezzo in misura poco discreta, sarebbe scemato il consumo e accresciuta l'industria e l'attività dei frodati di questa gabella.

Ritengasi adunque che i calcoli fatti dalla Commissione non sono calcoli ipotetici, ma calcoli, per quanto si può, fondati sull'esperienza presente.

L'idea fondamentale della Commissione poi io ve l'ho esposta nella relazione, e debbo tornare a ricordarvela anche perchè forse servirà ad invogliarci di abbreviare la discussione. L'idea della Commissione è stata di far subito, di lavorare sul sicuro, e di escire una volta dall'incertezza della crisi. Noi abbiamo veduto che le vene della nazione erano aperte, abbiamo veduto che ogni giorno che passava ci costava prima un milione, poi un milione e mezzo, e infine, al saggio disperato che segnano oggi i nostri fondi pubblici, due milioni al giorno. Abbiamo dunque detto: cominciamo dal fasciare questa ferita, cominciamo con ogni modo, anche meccanico, ad impedire che si sparga questo sangue; perciò abbiamo usate le prime imposte che ci sono venute sotto le mani. In questa legittima fretta abbiamo fatto quello che ci si consigliò ieri da tutte le parti della Camera di fare. Ieri ci si diceva, oggi ci si ripete con parecchi emendamenti: soprattassate, sopraccaricate, accrescete tutte le imposte di due decimi di guerra, di tre decimi, se occorre. Gli è appunto ciò che abbiamo fatto noi; non però in modo definitivo, ma soltanto per conquistare il tempo di far meglio.

Infatti, noi abbiamo domandato 14 milioni ai dazi di confine, abbiamo domandato 16 milioni al sale, abbiamo domandato 30 milioni ai dazi di consumazione. Eccovi 60 in 61 milioni presi affrettatamente, meccanicamente, chirurgicamente, se mi permettete l'espressione, per fasciare la ferita, per arrestare il sangue vitale che si perdeva. Ma non sono queste le imposte che vogliamo durature, non sono queste le imposte che noi vi proponiamo di conservare; l'imposta normale noi ve l'abbiamo indicata, e se non fossimo stati pressati dal tempo, dalla pubblica aspettazione, dagli avvenimenti, e un poco anche, permetteteci di ricordarvelo, dalla vostra crescente impazienza; se avessimo avuto un po' d'agio, avremmo anche presentata una formale proposta di legge. Quest'imposta normale è quella sulle bevande; imposta che in parte riscontra con quella immaginata dall'onorevole ministro, per tassare, sotto altra forma, il vino; imposta, che, secondo me, è la migliore tra le imposte indirette. Infatti, voi vedete, la base ne è larghissima sur una con-

sumazione pressochè generale, ma che nello stesso tempo non è di assoluta necessità; consumazione che si proporziona o che si può proporzionare all'agiatezza dei consumatori; tutto questo mi persuade che l'imposta sulle bevande sarebbe stata preferibile ad ogni altra. Ma si richiedeva, prima di tutto, tempo per istudiarla, perchè, come sapete, è un'imposta molto complicata; imperocchè, dove essa è praticata con gran frutto, come in Francia, essa si presenta con tre fasi e tre aspetti diversi, ciascuno dei quali richiede un apposito studio.

Noi non avevamo neppure dati statistici abbastanza sicuri per poter condurre il nostro studio, e al postutto questa imposta non è di quelle che possano piantarsi da un giorno all'altro, non è di sollecita crescita, ma va curata, accarezzata, studiata e praticata con un po' di tempo e con molto di diligenza, come avvenne in Francia, dove, nel giro di dieci anni, essa da 102 milioni è andata crescendo i suoi introiti sino a 216 milioni.

L'imposta sulle bevande è quella che noi vi abbiamo indicata come preferibile, è quella che noi vi avremmo proposto definitivamente se avessimo avuto il tempo di compiere lo studio preparatorio. Ora questo balzello, stando in imiti discreti, vi potrebbe dare da 50 a 60 milioni, vi potrebbe dare cioè quello che basta per tôrre via quella parte di spedienti chirurgici a cui abbiamo messo mano per non aver tempo di far meglio; e specialmente vi abiliterebbe a ricondurre entro giusti limiti il prezzo del sale, del dazio d'esportazione, e quello sul consumo delle farine, degli oli e dei grassumi.

Voi vedete dunque che anche la parte meccanica, anche la parte empirica, anche la parte, come diceva l'onorevole ministro, espedienziale e momentanea del sistema della Commissione non vi si presenta in colpevole e confessata opposizione alla scienza, ma vi si raccomanda come uno di quegli espedienti che devono cessare, che sono già condannati nell'atto stesso che vi si mette mano. Convenite con me che questa deviazione veniale non basta per meritarsi la taccia di disertori e di violatori della scienza.

Io mi ricordo in questo momento un arguto motto di uno dei più distinti nostri economisti viventi, il quale, parlando appunto della situazione finanziaria degli Italiani, e parlandone con personaggi stranieri, diceva: « gl'Italiani, se vogliono essere buoni politici e buoni finanziari, dovranno forse dimenticare per un momento il puntiglio di essere buoni economisti. » Intendiamoci adunque. La confessione de' nostri peccati è fatta. E in questa confessione potete ritrarre che la Commissione ha fatto precisamente quello che da tutte le parti le veniva ieri suggerito di fare.

Ammissa questa parte espedienziale, e ammissa solo in modo transitorio, la vostra Commissione ha subito indicato anche la maniera di sottrarsi da questa necessità momentanea.

Si è molto insistito sull'espediente più semplice, in apparenza, di aumentare due decimi di guerra o di conguaglio, che vogliansi dire.

Io ho fatto un po' di conto per vedere a che punto ci avrebbe portati il tanto consigliato aumento dei due decimi.

È vero, che la proposta dei due decimi non è ora più in discussione, dacchè l'onorevole Accolla ha già ritirato il suo emendamento; ma siccome mi parve che l'idea piacesse a molti, e paresse più semplice e più spicciativa del sistema seguito da noi, così mi è venuto in mente di scandagliare bene quali sarebbero stati gli effetti della sovratassa di questi due decimi.

Passiamo a rassegna tutto l'insieme delle entrate dello Stato. Noi vediamo che le entrate di quest'anno ascendono a 667 milioni circa: di questi 4,700,000 sono entrate straordinarie, che perciò non metto in conto; restano circa 662 milioni. Di questi 58 in 60 milioni sono rendite del demanio, entrate di cassa, giri di danaro, rimborsi, articoli infine, sui quali non si può neppure immaginare di mettere una gravezza qualunque.

Vediamo che cosa ci darebbero due decimi sulle rimanenti entrate che ammontano a 600 o 602 milioni. In massa due decimi dovrebbero dare 120 milioni: una bella somma certo. Ma scendiamo all'analisi. Cominciamo dall'imposta fondiaria. Il decimo che pesa attualmente sull'imposta fondiaria è di circa 12 milioni e mezzo: se sopratassiamo con altri due decimi si avrebbero 25 milioni. Ora, io domando, se, invece di mettere 12 milioni con quegli avvedimenti prudenziali e scientifici che noi abbiamo indicati, in modo cioè che cotesta sovratassa compia l'ufficio d'un moderatore e d'un bilanciare, e per così dire, serva di correzione ai catasti, noi avessimo messi a dirittura 25 milioni, e 25 milioni buttati brutalmente sui catasti come si trovano puntellati adesso, non avremmo noi fatto cosa che certo avrebbe giustamente eccitato lo sdegno degli onorevoli Castellani e Gibellini, strenui difensori dell'ottimo dominio?

Noi abbiamo subito veduto che era impossibile alzare la misura dell'imposta catastale, dopo le promesse e i compromessi del 1864, e le aspettative del 1868.

Veniamo ora alla ricchezza mobile. Prima di tutto bisogna avvertire che ora la legge d'imposta sulla ricchezza mobile non c'è, perchè quella del 1864 ha cessato di esistere colla fine del 1865. Dunque non dovrei discorrerne perchè non si dovrebbe poter immaginare di porre decimi sur un'imposta cessata. Ma supponendo pure che si volessero rendere continuativi i ruoli e l'impianto del 1865, e che si volessero sopraccaricare di due decimi di aumento, non avreste con tutto ciò ottenuto che un maggior introito di lire 13,200,000. Noi invece abbiamo col nuovo riordinamento di questa imposta ottenuto un aumento d'entrata di 30 milioni. Su

chi cadano questi 30 milioni, lo dirò poi, quando si tratterà di vedere quali classi siano nel nostro sistema più aggravate, e se basti l'aggravio del sale per accusare il disegno della Commissione di essere riuscito oppressivo delle classi più bisognose. Questo è l'ultimo assunto che io tratterò, e lo tratterò per ultimo appunto perchè desidero che le difese della Commissione su questo punto restino più impresse nella vostra memoria.

Dunque la ricchezza mobile sarebbe col sistema in apparenza sì agevole e semplice, dei due decimi di guerra sopraccaricata di soli 13 milioni; dove noi abbiamo trovato modo di cavare da questa fonte 30 milioni di più; dirò poi a carico di chi andranno questi 30 milioni.

I due decimi di guerra applicati alla tassa del registro e del bollo, supponendo che questa tassa voglia continuare sulle basi attuali, avremmo avuto lire 13,200,000: noi invece crediamo che si possa domandare a quest'imposta un'aumento di introito molto maggiore. Ma di questo non intendo d'entrar ora a parlare, anche perchè non vogliamo correre il rischio di attirarci qualche monitorio dall'onorevole Panatoni. (*Si ride*)

Le dogane fruttano attualmente 58 milioni di principale e 5,800,000 lire per un primo decimo di guerra. Se aggiungiamo altri due decimi, avremo un aumento d'altri 11,600,000 lire. Noi invece ne abbiamo trovato su quest'imposta 14 di aumento possibile, e siamo andati più in là dei due decimi.

E notate bene, signori, che qui abbiamo trovata una grave difficoltà, perchè molti degli articoli della tariffa doganale erano vincolati da trattati, erano tariffe per così dire contrattuali, e noi non potevamo alterarle. Perciò abbiamo dovuto andar cercando e spigolando nella tariffa quei generi, su cui si poteva imporre un aumento.

Io non credo necessario di farvi ora l'enumerazione di tutti questi singoli aumenti, ma soltanto vi faccio avvertire che i due decimi qui non si sarebbero potuti applicare che a quegli articoli i quali non fossero vincolati, e che sarebbe stato impossibile aumentare in massa e uniformemente le tariffe doganali condizionate e limitate in forza di reciproche concessioni e convenzioni tra il regno d'Italia e gli Stati legati con noi da solenni trattati di commercio.

Con tutto ciò, ricordatelo, ve ne prego, noi abbiamo ottenuto molto più dei due decimi, e invece degli 11 milioni siamo riusciti a raccozzarne 14 senza per questo rinunciare alla fedeltà teorica, per quanto si poteva nelle nostre dolorose circostanze, che ci lega al principio del libero scambio. Imperocchè, in fine dei conti, anche inducendosi a questo secondo peccato veniale, non abbiamo spinto alcuno degli aumenti al di là del decimo del valore delle merci, rispetto ai dazi d'introduzione, e quanto ai dazi, che più ci do-

leva di consigliare, ai dazi cioè di esportazione, siamo stati nei limiti minimi, non oltrepassando il 2 per cento del valore delle merci, che è quanto dire contenendoci nella sfera d'un dazio di bilancia.

Veniamo ora ai dazi di consumo che sono una grande e dispendiosa e incresciosa macchina, la quale rende, in proporzione della sua mole e del disturbo, assai poco. Aumentato questo dazio di due decimi non ci avrebbe dato che 5 milioni. Noi invece abbiamo avuto il coraggio di portarlo fino a più del doppio della rendita attuale, a 57 milioni. Veramente anche in ciò v'è il suo peccato più che veniale. Abbiamo sopratassate le farine. Ma badate che questa tassa colpisce in proporzione infinitamente maggiore i grandi centri di produzione e di consumazione, le grandi città, e le città di secondo e terzo ordine, dove si agglomera non solo la popolazione, ma la ricchezza. Ma di ciò parleremo in seguito, librando i carichi secondo le diverse classi sociali.

Resterebbero infine le polveri, i tabacchi, il lotto, e i servizi pubblici, i quali fonti d'entrata tutti insieme avrebbero potuto portare, a ragione di due decimi, un aumento ragguardevole di 32 milioni circa. Ma, signori, noi non abbiamo potuto neppur pensare un momento di metterci per questa via. Qui si tassava l'industria governativa, si veniva a rendere più caro quello che produce o spaccia il Governo, si correva perciò rischio di diminuire lo spaccio; si correva rischio, con grave scapito del servizio pubblico e dell'economia nazionale, di procurare una perdita all'erario.

Dopo questa rassegna è facile comprendere che la Commissione ha, per quanto era possibile, messo in pratica l'aumento meccanico delle imposte, dove era prudente e possibile il farlo. E dove il sistema del sopraggravio dei due decimi avrebbe dato meno di 90 milioni (poichè sarebbe follia aggravare di due decimi il tabacco, il lotto, le poste ed i telegrafi) impegnando l'imposta sulla ricchezza mobile e quella sul registro e bollo, la Commissione invece solo dalla sovratassa sulle dogane, sui sali e sui dazi di consumo cavò 60 milioni, lasciando libere per combinazioni più normali tutte le altre fonti di entrata.

Al postutto, facendo un confronto materiale, sull'imposta fondiaria, siamo stati in termini assegnatissimi e ve ne indicammo le ragioni; sulla ricchezza mobile, e sui dazi di confine e di consumo siamo andati ben oltre la misura dei due decimi. Ci siamo astenuti da sovratassare le polveri, i tabacchi, il lotto, i servizi pubblici, perchè questa sovratassa ci sarebbe ricascata in testa, e avrebbe scemati, in luogo di accrescere gli introiti. Infine abbiamo aumentata la tassa sul sale. E siamo al nostro peccato più grosso. Il sale sopraggravato di due decimi, avrebbe dato un guadagno all'erario di 9 milioni e 800 mila lire; noi invece abbiamo voluto cavarne un aumento di 16 milioni.

Ma a suo tempo io vi dirò che quest'aggravio impo-

polare è pure l'unico che vada direttamente a carico della classe povera, mentre tutti gli altri ricadono sulle classi agiate.

Ora usciamo da questi espedienti di momentanea riparazione, che formarono la parte meno gradevole e meno facile del mio assunto. Da qualche minuto mi par di essermi condotto a fare una confessione, più che una giustificazione. Una colpa c'è: ma è colpa de' casi straordinari che richiedono straordinari rimedi. In fin dei conti voi vedete che se abbiamo peccato, abbiamo peccato per necessità, vogliamo peccare per poco e vi studiamo e indichiamo i mezzi per abbandonare subito questa via che ci menerebbe a perdizione.

Ora veniamo al resto dei nostri provvedimenti, e qui rientriamo nel vero sistema delle imposte coordinate col nostro sistema tributario. Perocchè hanno un bel dire certi oratori che ad ogni tratto deplorano quello che si è fatto, ed esclamano, che fin qui si è fatto tutto male. Io credo che molto di quello che si è fatto anche dal precedente Parlamento, benchè compiuto o cominciato in mezzo a grandissime difficoltà, e varietà di casi, è stato informato ad alti e degni intendimenti, e darà quando che sia ottimi frutti. E questo lo voglio dire specialmente parlando della tassa sulla ricchezza mobile.

Entriamo dunque nel sistema normale.

Qui si sono potuti divisare aumenti che si ragguagliano alla somma di 75 milioni: 30 milioni li abbiamo trovati col riordinamento dell'imposta sulla ricchezza mobile; dicemmo come l'imposta sulla ricchezza mobile bisognasse rifarla per necessità.

Questo fu il principale e più importante tema dei nostri studi; studii che abbiamo condotti con lunga diligenza e con amore, appunto perchè quest'imposta risponde meglio di ogni altra, a mio credere, ai veri intenti della scienza, cioè alla sicura proporzione tra l'imposta e la ricchezza effettiva, e appunto perchè quest'imposta fu per così dire, adottata dal nostro genio nazionale, avendo noi osato, per i primi in tutt'Europa, farne uno sperimento su vasta scala, e in modo stabile; (non si dimentichi che l'*income-tax* inglese è ancora, rispetto al diritto, sempre una tassa momentanea, transitoria e suppletiva; e che noi invece ne abbiamo fatto uno dei grandi perni del nostro sistema tributario) l'abbiamo studiata con amore, anche perchè noi crediamo che se questa tassa si assesterà stabilmente, se essa riuscirà feconda, e se l'opinione pubblica, e il Parlamento aiutandosi a vicenda faranno sì che la moralità delle denunce penetri nelle consuetudini delle popolazioni, questa tassa ci porgerà forse il mezzo di tentare una compiuta trasformazione del nostro sistema tributario.

Io credo che nel riordinamento di questa imposta siamo riusciti a risultati molto più soddisfacenti di quello che prometteva la proposta del Governo.

Dodici milioni li abbiamo trovati nella tassa sull'en-

trata fondiaria. E questo è il gran peccato di cui abbiamo sentito accusarci dall'onorevole Gibellini.

Io ho già spiegato quale è stato l'intento di questa tassa che abbiamo chiamata straordinaria, che alcuni vogliono considerare come sperimentale, altri come iniziale e preparatoria alla fusione delle due grandi imposte dirette; altri infine come un avviamento alla perequazione de' catasti. Lasciamo pure che ciascuno la consideri come più gli giova, e se la forma da noi adottata è conciliativa, io non me ne vorrò disperare. A me importa far notare che una sovratassa di 12 milioni sulla massa della ricchezza fondiaria, deve riputarsi come tenuissima, perchè non arriverà che a poco più del centesimo della rendita totale fondiaria. E recherà inoltre un notevole beneficio assorbendo il decimo di guerra, il quale ora s'appoggia sulla tassa catastale, che, come tutti sanno, è uno spianatoio angoloso ed informe, che rende i pesi più dolorosi a portare. Con questo congegno i 24 milioni d'imposta sulla rendita netta, serviranno d'interposto equilibratore ai 121 milioni dell'imposta catastale.

Per siffatto modo abbiamo ottenuto come era giusto di far concorrere benchè con molta discrezione e con grande studio d'equilibrio, anche la ricchezza fondiaria a questa che io ho osato chiamare grande riscossa finanziaria: destinata a levarci d'addosso la vergogna di sentirci ripetere dai diarii stranieri, che non vogliamo pagare, che non sappiamo proporzionare i nostri sacrifici all'alterezza delle nostre aspirazioni, e che i nostri disegni finanziari sono ridevoli fantasmagorie.

Ho sentito dire dall'onorevole Gibellini che era ingiusto cercare un centesimo di più alla ricchezza fondiaria, la quale oggi, diceva, è enormemente gravata in confronto di tutte le altre maniere di ricchezza.

Ma se si pensa al tempo in cui nacquero e al modo in cui ebbero origine le gravezze che pesano sulla proprietà fondiaria, io non posso indurmi a credere che non ci sia stato in tutto questo volger d'anni, che passò dallo stabilimento dei catasti ad oggi, un notevole aumento di ricchezza.

Io non parlerò che dei segni esteriori dell'estensione, a cagion d'esempio, delle coltivazioni. Dagli studi statistici che per debito d'ufficio ebbi a fare alla Commissione consultiva centrale di statistica, ho potuto rilevare che in questi ultimi anni l'estensione dei fondi che sono stati posti a coltivazione è straordinaria. Si può credere, e in parte è vero, che le condizioni dell'agricoltura sieno penuriose per la concorrenza attivissima che fa l'industria, e per la deviazione dei capitali richiamati da troppo ingordi guadagni ad altre speculazioni meno pazienti e lente delle speculazioni agricole. Ma non è però meno vero che la coltura si è estesa, e in moltissime parti d'Italia migliorata assai. Una prova grossolana sì ma che pure non val poco, chi ben la consideri, la deduco dal fatto che la popolazione agraria è aumentata ed aumenta giornalmente ad onta che lo splen-

dore e l'attività di tante grandi città e i salari elevati del lavoro ne' grandi centri di produzione attirino la popolazione rustica alle seduzioni urbane. Codesti non sono segni di decadenza. Se dunque noi non abbiamo domandato che un decimo di più, anzi un undicesimo a calcolare coll'imposta principale anche il decimo di guerra che già vi è unito, questa tassa non potrà giudicarsi certamente indiscreta. Io m'aspettavo, dico la verità, obiezioni di una natura tutt'affatto opposta; m'aspettavo di vedere accusata la Commissione di non aver domandato alla ricchezza fondiaria un più largo concorso.

Ma procediamo nel nostro esame. Otto milioni li abbiamo chiesti a tasse minori. E qui ci abbattiamo nella unica tassa che abbiamo creata, quella tassa nuova, di cui l'onorevole Nicotera si era spaventato certo senza neppure conoscerne il nome e l'oggetto. Questa è la tassa sulle vetture e sui serventi domestici; tassa molto mite che darà, se non c'ingannano i calcoli da noi fatti sul numero delle vetture e dei domestici, tutto al più 4 milioni. Io confesso che questa tassa ha in sé un principio di progressività, perchè colpisce una seconda volta abbienti i quali hanno già denunciata la loro ricchezza e pagano la tassa proporzionale alle loro entrate; ma, signori, se ci fosse anche questo principio di progressività, la tassa sarebbe nondimeno così circoscritta e così proporzionata ai segni esteriori della ricchezza, ch'io credo che neppure Pellegrino Rossi, se fosse vivo e presente, avrebbe difficoltà di assolverci, poichè il pericolo della progressività non è che nell'infinito sopra-montare dell'oltregravanza, la quale mano mano che ascende divora la ricchezza, e disanima la produzione.

Le altre tasse minori sono di più lieve conto; e riguardano il riordinamento delle privative e delle industrie governative, come la sistemazione delle gabelle del tabacco in Sicilia, e delle polveri in tutta la restante Italia; e riguardano regolazioni e retribuzioni di pubblici servizi, come la tassa sui passaporti, sulle legalizzazioni, sulle iscrizioni scolastiche ed universitarie, e infine sul marchio di garanzia da apporsi ai metalli preziosi; la quale ultima imposta noi abbiamo semplicemente raccomandata agli studi del Governo.

Quanto alla tassa sugli affari, da me appena toccata sopra per cenno, io dovrei astenermi affatto dal parlarne, poichè lo studio di questa tassa è demandato ad un'altra Commissione. Ma per la necessità in cui trovavasi la Commissione dei XV di esaminare il complesso dei provvedimenti finanziari, imposte, riforme e riserve, essa ha pure dovuto non dimenticare questa tassa. Noi però ci siamo contenuti in uno stato puramente ottativo, senza entrare menomamente nell'esame dell'organismo della legge, rispettando interamente l'autonomia dell'altra Commissione. Abbiamo però dovuto dire essere, a creder nostro, necessaria ancora una somma di 25 milioni per chiudere efficacemente la serie dei provvedimenti finanziari; ed abbiamo creduto dover nostro aggiungere, che a nostro avviso era pos-

sibile ottenere quest'aumento d'entrata dall'imposta della tassa registro e bollo, allargando la base dell'imposta, moltiplicando i casi colpiti, attenuando le tariffe, e infine curando la rigorosa esecuzione e la severa sanzione della legge.

Con questo ho compiuto la rassegna di quella parte del disegno della Commissione che riguarda le imposte confessabili, e conformi ai dettami della scienza e della savia amministrazione. Ma ci si potrà dire: in ogni modo, avete sempre proposto 60 milioni di tasse veramente antiscientifiche. Noi non abbiamo qui che una risposta; la risposta è che, se la necessità ci ha indotti a deviare dal retto cammino, noi abbiamo anche indicato il rimedio: il rimedio sta nelle mani del Parlamento e del Governo. Affrettatevi a studiare, a stabilire, a votare la tassa sulle bevande.

Alcuni membri della Commissione erano d'avviso che anche entro quest'anno stesso si potesse fare uno sforzo per piantar le basi di questa tassa in modo che essa riuscisse produttiva per l'anno venturo, e così ci facesse abilità di tor via le imposte espedienziali e temporanee. Ma alla Commissione parve indiscreto il fissare un termine preciso in una materia che ricerca una certa ponderazione. Io mi limito a dirvi che il rimedio è pronto, e che l'averlo presto non dipende certo dalla Commissione, ma in gran parte dipende da voi. Del resto, permettetemi di aggiungere che troppo mi pesa quell'accusa fatta alla Commissione di aver mancato di fede alla scienza, e di aver fatto come quelli che credono le regole fatte per gli altri e le eccezioni per sé. Vero è che

E pentirsi, e peccar insieme non puossi,

ma ben si può, in caso di necessità, essere dispensati dalla rigorosa disciplina dottrinale. Basterammi a provarlo un esempio. Non occorre dirvi che le finanze della necessità non sono le finanze più regolari, *dura necessitas*: sono quel che possono essere. Eccovi l'esempio. Mentr'io mi procurava notizie e documenti per adempiere meno male che per me si potesse al gravissimo mandato che voleste impormi, io ho consultato l'elenco di tutte le tasse che gli Stati Uniti hanno immaginate e attuate in quest'ultimo periodo della loro storia. E vi assicuro che c'è da strabiliare.

Un popolo così pratico, così studioso dell'economia politica, si è appigliato anch'egli a' rasoi; ha messo mano a tutti quei mezzi e spedienti a cui si buttano tutti coloro che sono stretti dal bisogno. Benedetto quando è un bisogno incolpevole e, come il nostro, glorioso.

Io credo che noi non siamo da gran pezza andati così oltre, e spero che non ci andremo mai.

Ora permettetemi di riassumere, giacchè vi ho annoiati abbastanza. La Commissione ha la pretesa di avervi indicato il modo con cui si può chiudere e terminare la sgomentevole crisi finanziaria che attraver-

siamo. Essa vi ha messi avanti i mezzi che crede convenienti e più atti a raggiungere lo scopo. Vi ha proposti i partiti più sicuri, sicuri per quanto si può esserlo sopra calcoli preventivi, per procurarvi un aumento tale d'entrate che vi permetta per l'anno venturo di avere un'attività di 800 milioni. Capisco che questo parrà poco all'onorevole Musolino, il quale voleva mille milioni per l'anno venturo, e si proponeva in un mese, mi pare, di ottenere denunce così esatte da poter poi fondarci sopra 550 milioni d'imposte dirette. Io credo sinceramente che, se l'onorevole Musolino dovesse avere la responsabilità di eseguire a sua balia e pericolo un disegno di questa fatta, ci penserebbe egli stesso due volte, e soprattutto sono persuaso che ci penserebbe tre volte prima di distruggere, come egli pur vi proponeva di fare nel suo progetto, l'imposta prediale; giacchè quanto al resto del suo progetto, se non riuscisse, pazienza, potremmo ricascare all'imposta sulla ricchezza mobile; ma chi potrebbe rifarci del danno del dissestamento e della distruzione dell'imposta prediale, che è la parte più solida e sicura delle nostre entrate?

Ma torniamo ai nostri computi.

La Commissione vi assicura, per quanto può assicurare profezia di mente, un introito di ottocento milioni, e però vi dà per terminata la crisi finanziaria; ma a due condizioni: la prima si è che le riforme si facciano davvero, e a dirittura per ottanta milioni almeno; e la seconda che si assicurino alle finanze dello Stato le promesse e possibili riserve. E le riserve, signori, sono in mano vostra, dipendono da una legge che è già presentata e che voi potrete discutere quando che sia. Con queste due condizioni si può con molta fiducia di non ingannarsi, nè ingannare, giungere a dire che (salve le spese straordinarissime le quali noi faremo per salvare e fondare la patria, e che i nostri posterì pagheranno, ma che noi faremo tanto più agevolmente, quanto migliori saranno le nostre finanze normali) noi potremo in breve condurre a un fermo assetto le nostre finanze.

Nè vi stupisca, onorevoli colleghi, la cifra di ottanta milioni che io metto innanzi per le economie. Non è per nulla esagerata questa domanda, neppure a fronte della cifra che il signor ministro delle finanze così autorevolmente ha già indicata come quella a cui crede possano giungere le economie da lui divisate, giacchè egli per avventura non ha tenuto e non poteva tener conto di un'operazione, che la Commissione ha con molta insistenza raccomandata, e che ora non pare disaccetta neppure al signor ministro, voglio dir quella relativa alle pensioni. Noi abbiamo adesso credo quarantadue milioni di debito vitalizio; ora questo debito vitalizio si può tradurre in debito perpetuo, e sollevare così notevolmente, di forse venti milioni, il nostro bilancio. Non crediate dunque di avere a fare con utopisti; il Ministero vi parlava di cinquantaquattro milioni di economie, noi arrischiavamo una cifra notabilmente mag-

giore, e parliamo di ottanta milioni che crediamo si possano risparmiare a beneficio dell'erario pubblico quando tutte le riforme siano convenientemente attuate.

E a proposito di riforme, permettetemi, signori, di avvertire che nel lavoro della Commissione vennero esposte e studiate le riforme sotto due aspetti. Nella relazione generale che precede il progetto di legge, vennero indicati sommariamente i principii cardinali, e toccate le conseguenze ultime delle riforme. Ma per non stare soltanto sulle generali, la Commissione ha incaricato una Sottocommissione apposita di compier codesto importante compito; e la Sottocommissione ha fatto un lavoro molto più particolareggiato; ha esaminato tutti gli articoli del bilancio che potevano essere assottigliati o soppressi; ed è sui risultamenti di questo lavoro che io vi accenno, tenendomi anche molto cauto, la somma di 80 milioni come rispondente ai risparmi sperabili dalle riforme che si possono fare. Ora per compiere quest'argomento, e per rispondere al desiderio che per mezzo dell'onorevole La Porta aveva manifestato una parte della Camera, io sono incaricato di presentare un articolo che verrà ultimo nella legge dei provvedimenti finanziari, e che sarà come il suggello ed il compimento del nostro disegno. Codesto articolo è così concepito:

« Il Governo del Re entro l'anno presenterà al Parlamento le proposte necessarie per compiere le riforme economiche nei pubblici servizi, e principalmente i disegni di legge riguardanti:

« 1° Le piante organiche dei Ministeri, delle direzioni generali e delle prefetture.

« 2° Le competenze e le graduali responsabilità dei pubblici uffiziali.

« 3° La riforma e l'unificazione degli ordini giudiziari.

« 4° Il discentramento della pubblica istruzione.

« 5° La gestione suprema del pubblico tesoro ed il sistema dei riscontri.

« 6° Tutti gli altri provvedimenti che occorrono per compiere il discentramento amministrativo, ed affidare intieramente i servizi locali alle provincie ed ai comuni. »

Ora sarei giunto al termine di questa rapida ripassata di idee. Ma prima di smettere, intendo di mantenere la promessa, che mi trovo aver fatta, quella cioè di dirvi qualche cosa dell'incidenza e della distribuzione del peso che graviterebbe sulle varie classi della società, o meglio sulle due classi dei più abbienti e dei meno abbienti, quando venisse adottato il nostro disegno di legge. Vediamo (è quello che mi preme), se regga l'accusa che la Commissione abbia aggravato la mano sulla classe più bisognosa, come pur troppo molti credono, giudicando tutto il sistema da quella ingrattissima necessità di avere rincarato il sale.

Veggiamo. Dei 135 o 136 milioni che vi si propon-

gono, 12 milioni riguardano il possesso fondiario. Questa tassa non deve parere grave, essa corrisponde ad un decimo, e se si tien conto del decimo già esistente, ad un undecimo dell'imposta attuale. Nessuno può negare che, per quanto si vogliano infelici le condizioni dell'agricoltura, il possesso fondiario sia certamente un capitale fruttifero e consolidato, e che perciò costituisca uno stato economico ben diverso di quello, in cui il lavoro non ha alcun appoggio di capitale. Qui si ha veramente, per quanto tenue, pur sempre concretato, e assicurato un principio di ricchezza.

Ma, oltre a ciò, il modo con cui questa tassa è applicata, fa sì che debba riuscire molto meno grave, perchè è proporzionata alla rendita confessata e accertata. Noi evitiamo tutte le difficoltà degli squilibri delle tasse catastali: noi facciamo anzi che il decimo di guerra già esistente, si stacchi dall'imposta catastale, passi alla nuova imposta straordinaria, e serva anch'esso ad uso di moderatore tra la nuova e la vecchia imposta.

Finalmente abbiamo anche studiato di limitare, non duramente, non con un impero rigoroso, le gravanze comunali ed addizionali, ma con quei compensi civili e moderati che credo abbiano migliore effetto delle ricise e generali proibizioni: cioè abbiamo stanziato che ogniqualvolta la sovrimposta sulla fondiaria eguagli la principale, intervenga il potere tutelare della deputazione provinciale, di questo magistrato elettivo che è, per così dire, il gran comune che tutela e che sopravveglia il piccolo comune. Io credo che non si poteva andare più in là senza volere assolutamente antivenire anche quei casi di suprema necessità in cui un comune fosse straordinariamente costretto a passare oltre il doppio dell'imposta principale. Cotesto potere discrezionale, e diremo quasi fraterno, potrà entrare in minute e singolari considerazioni, farà tanti ragionamenti che la legge rigida e generalizzatrice per necessità non potrebbe fare. Per un'altra ragione era necessario lasciar codesta larghezza. Voi sapete che il titolo dell'imposta catastale è molte volte illusorio, esso appare spesso gravissimo e incomportabile; ma in fatti il rapporto tra l'imposta e la rendita effettiva non è per nulla esagerato. Sono rapporti di cui non può acconciamente giudicare se non chi è sui luoghi, e in mezzo all'atteggiarsi della vita locale. Per queste ragioni la potestà lasciata alla deputazione provinciale, oltrechè entra nel sistema dell'autonomia della reggenza dei comuni e delle provincie, è anche molto più atta a far stabilire di volta in volta, e secondo i casi, il limite giusto e variabile, e non generico e immutabile, come quello che potrebbe mettere la legge. In questo sistema di tassa straordinaria sugli stabili, io non credo che alcuno possa pensare essersi portato alcun aggravio alle classi povere.

Oltre di che questa tassa straordinaria di 12 milioni non solo non si proporziona alla viziosa, o almeno alla

contestata ripartizione catastale, ma ha anche in sè un altro principio di giustizia che è quello della detrazione dei debiti; cosa che non è ammessa nell'imposta catastale. Ho voluto notare per incidenza questa particolarità per dimostrare come ci avviciniamo sempre più a tassare la ricchezza reale, la rendita effettiva.

Veniamo all'imposta sui redditi della ricchezza mobile.

Abbiamo aumentato di 30 milioni l'imposta della ricchezza mobile. Sapete che qui abbiamo avvisatamente aggravata la mano. Ma notate bene, signori: noi abbiamo innanzi tutto esonerate le quote minime, abbiamo anche diminuita la proporzione delle quote fino a lire 350. E se un conto che ho stabilito io, e di cui non chiamo responsabile la Commissione, perchè l'ho abbozzato io stamane, non è inesatto, credo potervi asserire, che di questi 30 milioni, 22 cadono veramente sulla ricchezza già formata, sui capitali produttivi, sulle rendite fisse. Nessuno vorrà negarmi che le rendite fisse provenienti da capitali non siano vere ricchezze, o almeno principii di ricchezze, anche quando non siano in misura molto larga.

Dunque anche per questo ramo d'imposta io non posso dubitare che si sia aggravato la mano sulle classi meno fortunate.

Veniamo ai dazi di confine.

I dazi di confine nella loro evoluzione, nella loro trasformazione non vanno mai a colpire veramente una classe sola, ma si equilibrano su tutte. Tuttavia mi piace notarvi che noi abbiamo tassato il caffè, abbiamo tassato tutti quei generi di lusso che la tariffa ci permetteva ancora di tassare, ed abbiamo aumentato di 50 centesimi il dazio di bilancia pei cereali.

Qui si potrebbe per avventura accusarci d'aver concorso con questo dazio a rincarare gli alimenti di prima necessità.

Ma innanzi tutto questo dazio è una cosa leggerissima e sarà insensibile: e se riuscirà di qualche vantaggio ad alcuno, sarà per avventura vantaggioso agli agricoltori, e soprattutto ai piccoli produttori che vivono sul fondo stesso ch'essi coltivano e possiedono.

Ora veniamo ai dazi di consumo. Qui veramente potrebbe trovar fondamento un qualche appunto. La Commissione, seguendo il pensiero dell'onorevole Scialoja, tassò le farine, il pane, le paste, gli olii, e grassumi. Ma d'altro lato riportò la maggior parte dei pesi sui vini, sulle bevande spiritose, sulle carni, e sopra un altro genere, che era sfuggito, non so perchè, alla tassa, cioè sullo zucchero. Le farine e gli olii, oltre ad essere aggravate in una misura molto inferiore a quella con cui sono già aggravati adesso dai vari dazi comunali, sono poi stati gravati principalmente nelle grandi città e nei grandi centri di popolazione, dove naturalmente la mano d'opera presto si ripaga delle maggiori gravanze che colpiscono l'operaio e il manovale.

Anche il dazio di consumazione adunque, si raggrava più notabilmente sulle classi agiate, e sulle popolazioni urbane. Dei quattro milioni delle tasse sulle vetture e sui domestici non mette più conto parlare. Poi vengono le piccole tasse, d'insegnamento superiore, dei passaporti, di consolati, che anch'esse non ponno considerarsi se non come imposte, le quali, comechè tenui, aggravano principalmente le classi più agiate.

Resta la tassa sul sale che io confessai impopolarissima; ma notate bene che prima di giungere all'esame di questa tassa noi abbiamo passato in rassegna dodici imposte, tra grandi e piccole, sulle quali ci siamo ripromesso un aumento d'introiti per 120 milioni circa, senza trovare mai altro, se non che era immensamente più grave la parte toccata agli agiati che non quella ricadente sui meno agiati.

Ora, poichè siamo a parlare della tassa sul sale, voglio confessarvi come ci siamo indotti a consigliarvi questo duro sopragravio.

Noi eravamo in faccia alla tassa del macinato; abbiamo veduto questa tassa presentarsi come promettente 100 milioni, che effettivamente non sarebbero stati dati all'erario, ma che probabilmente sarebbero stati estorti dalle borse dei contribuenti. Ora che cosa abbiamo pensato? Qualche cosa bisognava fare, una ventina di milioni bisognava trovarli ancora.

In tale necessità noi siamo stati perplessi tra il macinato e il sale. Ma abbiamo osservato che il macinato era una imposta, la quale oltre l'incertezza dell'esito, sarebbe stata sommamente angariosa in certe parti d'Italia, dove, per esempio, i mulini sono strumenti domestici, e non macchine con cui si esercita un'industria pubblica.

Certamente il sale in Italia era già, dopo le riforme del 1864, abbastanza gravato, e però non si doveva correre con leggerezza a nuovi rincari. Ma in faccia al pericolo di dover ricorrere all'imbottato, il quale (scusi il signor ministro), era un esperimento affatto nuovo, e per la sua forma lontano dal rispondere all'idea che la Commissione si era formata di una buona tassa indiretta, oppure di essere costretta a rassegnarsi al macinato, il quale, secondo i desiderii dell'onorevole Sella, avrebbe dovuto portar un aggravio ai contribuenti di 130 milioni, la Commissione ha preferito di tassare indirettamente il pane per mezzo del sale, e tassarlo in modo da non spendere nulla, da non mettere un nuovo balzello, odioso per la forma e pericoloso per la sostanza.

V'erano altre vie? Non parve. Sull'imposta fondiaria non ci si poteva tornare, voi sapete perchè. Sulla ricchezza mobile, imposta nuova e ancor non troppo ben soda, e di complessione sensibile, non si poteva andar più in là. Le altre imposte erano sopragravatissime tutte. Conveniva dunque rassegnarsi, e consolarsi copiosamente, che il male avrebbe potuto ripararsi presto.

Oltre di che convien notare che si esagera, per av-

ventura assai più del bisogno, l'idea che il carico del sale ricada principalmente su d'una classe in confronto di un'altra.

Io stesso, nella relazione ho adoprata una frase un po' iperbolica, chiamando il sale *companionico del povero*.

A Firenze intanto abbiamo il pane sciapito: e così in quasi tutte le campagne. E per ragioni, che vi scorrono alla mente da sè, non è vero che il consumo del sale sia proporzionale al consumo de'cereali, e che più consumi sale il povero che il ricco.

Del resto, peccato confessato è mezzo perdonato, specialmente se si preparano già i rimedi. I rimedi stanno, o signori, nella vostra operosità, nell'operosità del Governo. Intanto chiudiamo questa vena, e ratteniamo le forze vitali con que' mezzi che più ci sono prestati all'uopo. Usiamo i primi rimedi, e affrettiamoci ad apprestare i secondi rimedi e i migliori. Ma per desiderio d'aspettare il meglio, non tolleriamo ora il male. Curiamo virilmente il nostro disordine finanziario, e non permettiamo che alcuno possa dire, che noi, sì larghi per la patria di parole e di sangue, le neghiamo al maggior uopo i denari. (*Segni di approvazione*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ricciardi per una mozione d'ordine.

RICCIARDI. Signori, ho sott'occhio la serie degli emendamenti proposti alla presente legge; sono trentadue, per modo che, supponendo che ciascuno degli autori impiegasse solo mezz'ora in svolgerli, avremmo sedici ore, vale a dire quattro sedute, e ciò non tenendo conto dei discorsi, più che possibili, anzi probabilissimi, dei commissari e dell'onorevole ministro delle finanze.

Io proporrei un mezzo assai semplice per abbreviare questa discussione, senza però soffocarla.

Ieri la Camera, coll'adottare l'ordine del giorno Castiglia sulla proposta Castellani diè ragione alla Commissione.

Ora io propongo che si faccia un passo più in là, vale a dire che tutti gli emendamenti sieno rimessi alla Commissione, la quale domani al principio della seduta, dichiarerà quali emendamenti accetta, e quali rifiuta.

Nè mi fa specie ciò che ha detto testè l'onorevole relatore, cioè che la Commissione rigetta *a priori* quasi tutti gli emendamenti...

CORRENTI, relatore. No.

RICCIARDI. Poichè vi ha una condizione molto importante annessa alla mia proposta, condizione di cui non vi ho ancora parlato, cioè che la Commissione chiami nel proprio seno tutti gli autori degli emendamenti (*Segni di dissenso*), i quali potranno, stando per così dire in famiglia, fare assai maggior frutto di quello che fanno qui che la Camera non li ascolta, mentre la Commissione dovrà ascoltarli, ed in ogni caso poi avremo sempre più probabilità di

fare accettare i loro emendamenti esponendoli a quel modo alla Commissione, che non isvolgendoli lungamente dinanzi ad una Camera disattenta... (*Mormorio*)

PRESIDENTE. Perdoni, onorevole Ricciardi; questa sua osservazione mi pare che non abbia fondamento. Non si può far credere...

RICCIARDI. Credo essere stato strettamente storico, pure accetto la correzione del signor presidente.

Se la Camera adotta la mia proposta, la Commissione si ritira immediatamente, chiama ad uno ad uno gli autori degli emendamenti (*Rumori*), i quali li svolgono brevemente, ed ella li adotta o rigetta, dopo un esame sommario, che sarà sempre migliore di quel che farebbersi nella Camera. Se la mia proposta fosse accettata, io proporrei che si aprisse tosto la discussione sulla legge dell'asse ecclesiastico, la quale è strettamente connessa con quella che discutiamo, poichè, per confession generale, e soprattutto dell'onorevole relatore, solo dall'asse ecclesiastico si potrà ricavar tanto da fare conseguire il sì bramato pareggio. Io prego l'onorevole presidente di porre ai voti la mia proposta.

CORRENTI, relatore. Voglio solamente avvertire che quando io dissi che la Commissione non accettava nessuno degli emendamenti proposti, intesi parlare degli emendamenti che erano stati presentati, nè ho mai detto che le proposte dovessero rigettarsi *a priori*.

RICCIARDI. Tanto meglio.

GIBELLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola all'onorevole Gibellini, debbo avvertire la Camera che il numero degli ordini del giorno è aumentato. (*Oh!*) Ne sono stati presentati tre altri, di cui sarà data lettura.

MACCHI, segretario. Il primo è del deputato Tedeschi, del seguente tenore:

« Art. 14. Per l'anno 1866 sarà applicato un secondo decimo di guerra sulla tassa prediale e su quella dei fabbricati.

« Questo secondo decimo verrà calcolato sul solo ammontare principale dell'una e dell'altra tassa. »

Il deputato Piolti-De Bianchi propone la soppressione dell'ultimo articolo della Commissione e l'adozione invece di quest'ordine del giorno:

« La Camera delibera d'eleggere una Commissione allo scopo di sviluppare e tradurre in progetti articolati di legge le ulteriori misure finanziarie e le riforme economico-amministrative proposte nella relazione 24 aprile anno corrente, dalla Commissione sui provvedimenti finanziari.

« Questa nuova Commissione si comporrà di 25 deputati: ne sono dichiarati membri i componenti l'attuale Commissione sui provvedimenti finanziari che acconsentano a formarne parte; gli altri membri saranno eletti dalla Camera in seduta pubblica nei modi consueti:

« La Commissione ha facoltà:

« Di suddividersi in Sotto-commissioni;

« Di aggregarsi altri membri del Parlamento, sia per il lavoro complessivo, sia per uno o più progetti speciali di legge;

« Di chiamare nel proprio seno i ministri onde accordare possibilmente il proprio lavoro colle intenzioni del Governo;

« Di valersi dell'opera dei Ministeri e di tutti gli altri pubblici uffici e particolarmente del Consiglio di Stato, per tutte le notizie, i lavori preparatorii ed i pareri che le potesse giovare;

« Di evocare a sè tutti i progetti di legge correlativi alle proposte riforme, che si trovassero nello stadio di preparazione o di studio, eccetto quelli già presentati al Parlamento.

« I progetti di legge relativi alle proposte riforme già presentati alla Camera, che al chiudersi od al prorogarsi dell'attuale Sessione non fossero ancora discussi, nè deferiti a Commissioni speciali, verranno a questa Commissione trasmessi.

« La Commissione presenterà alla Camera i suoi progetti di legge mano mano li avrà redatti, con quella maggior sollecitudine che è conciliabile con uno studio accurato, in modo però da esaurire il suo compito al più tardi entro il prossimo novembre. In caso di proroga della Camera, i progetti saranno presentati alla Presidenza, che ne procurerà la sollecita stampa e la distribuzione al domicilio dei deputati. »

Il terzo è del deputato Visocchi:

« Gli articoli 51 a 60 del progetto di legge sui provvedimenti finanziari, e che risguardano le modificazioni sui dazi di consumo, sono soppressi.

« La Camera invita il Governo a proporre una nuova e ben ordinata tassa sulle bevande e sulle carni, ed anche, se occorre, sulle farine, da sostituirsi all'attuale tassa dei dazi di consumo, e da andare in vigore al 1° gennaio 1867. »

PRESIDENTE. L'onorevole Gibellini ha domandato la parola su questa proposta?

GIBELLINI. No, signore; è per rispondere due parole al relatore.

PRESIDENTE. Prego il signor presidente della Commissione a dichiarare qual'è il suo avviso e quello dei suoi colleghi intorno a questa mozione d'ordine.

DEPRETIS. Io credo d'interpretare il voto dei miei colleghi, dichiarando che la Commissione non si opporrebbe all'adozione in massima della proposta Ricciardi, ma però sotto alcune condizioni. La prima condizione si è che la discussione continui. L'onorevole Ricciardi vorrebbe che la Commissione sentisse i proponenti degli emendamenti ed aprisse una discussione con loro in modo da riescire ad un accordo o in un senso o in un altro.

L'onorevole Ricciardi vorrebbe poi che la Commissione riferisse nella tornata di domani.

Ma per quanto sommariamente una discussione sui vari emendamenti si faccia, la giornata non essendo che di 24 ore, quando anche la Commissione rimanga in seduta tutto questo tempo, difficilmente potrebbe compiere un tal lavoro per la tornata di domani.

L'altra condizione adunque sarebbe questa:

La Commissione che ha già l'obbligo di riferire e dire il suo avviso sugli emendamenti quando vengano in discussione, sarebbe disposta a riferire su tutti ed anche nella tornata di domani, ma non s'impegna a discuterli coi proponenti, a meno che non gli sia dato il tempo necessario.

RICCIARDI. Io propongo che la Commissione non sia tenuta a fare la sua relazione sulla discussione sommaria che avrà avuta cogli autori dei vari emendamenti, che nella seduta di lunedì, ed intanto cominci la discussione sull'asse ecclesiastico. Signori, molti fra noi hanno la convinzione che fra otto giorni la Camera sarà chiusa; ora, guai a noi, guai al paese, se in questi otto giorni non avremo votato la legge sull'asse ecclesiastico! Si discuta pure sommariamente cotesta legge, ma non si chiuda la Camera prima di averla votata.

SCIALOJA, ministro per le finanze. Intenderà di leggersi la Camera come io debba oppormi a questa mozione, poichè la prima e la seconda proposta dell'onorevole Ricciardi equivalgono ad una sospensione. Ora, se ieri la Camera ha deciso di continuare questa discussione, io le domando di rimaner ferma nella sua deliberazione.

Voci. Avanti! avanti!

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Ricciardi?

RICCIARDI. Io mi credo, nell'interesse del paese, in obbligo d'insistere.

MASSARI. Propongo l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Essendo stato proposto sulla mozione dell'onorevole Ricciardi l'ordine del giorno puro e semplice, io debbo metterlo ai voti prima.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto a partito.

(È approvato.)

La parola spetta all'onorevole Gibellini.

MINGHETTI. Domando la parola.

Prima che l'onorevole Gibellini risponda, vorrei fare alcune osservazioni. L'onorevole relatore ha cominciato confutando alcuni punti della proposta Gibellini, ma poi abbandonando questa parte, è entrato in una esposizione assai chiara e persuasiva di tutto il lavoro della Commissione. Nel finire quella prima parte, egli ha voluto lasciare a qualcuno dei suoi colleghi, l'ufficio di rispondere agli altri punti della proposta dell'onorevole Gibellini, e poichè si rivolse a me io lo farò colla massima brevità. Mi duole che di alcune idee che l'onorevole Gibellini ha svolte, sono stato io stesso diffon-

ditore nella Commissione, ma nel complesso però il suo sistema non potè e non può essere dalla Commissione accettato.

PRESIDENTE. Consente l'onorevole Gibellini?

GIBELLINI. Sì.

PRESIDENTE. Parli dunque l'onorevole Minghetti.

MINGHETTI. Lasciando da parte la questione toccata dal Correnti, che è la capitale, cioè che per ora l'onorevole Gibellini esonera assolutamente la rendita terrioriale da ogni ulteriore aggravio, perchè presuppone che l'imposta censuaria corrisponda al 10 per cento, e venendo all'articolo 2 egli stabilisce l'aliquota del 10 per cento su tutte le entrate, e siccome vi congiunge il concetto di accordare il 50 per cento di sovrapposta ai comuni ed alle provincie sull'imposte dirette, il complesso equivale al 15 per cento sui redditi della ricchezza mobile.

Ora, la Commissione nel suo esame ha giudicato che un'imposta di tal genere sarebbe troppo grave, e non dico solo rispetto alla forza armonica dei contribuenti, ma eziandio perchè nuocerebbe all'efficacia di una tassa nuova e fondata sulle denunce. Bisogna che non dimentichiamo mai che, se si aggrava troppo la mano, la naturale tendenza a nascondere la entità dei propri redditi sarà stimolata in guisa che ciò che si guadagna da un lato sovra gli onesti, si perderà dall'altro sopra i fraudolenti.

Inoltre l'onorevole Gibellini esenta dall'imposta tutti i redditi inferiori a 400 lire nette annue. Io qui gli faccio riflettere che, se pon mente ai quadri pubblicati dalla Commissione, vedrà che, prendendo il numero dei contribuenti come divisore e i redditi accertati come dividendo, si ha una media per ogni individuo dalle 700 alle 800 lire. Ora, posta questa media, il portare il *minimum* fino a 400 lire equivarrebbe, come egli ben vede, senzachè io entri in maggiori spiegazioni, a sottrarre all'imposta troppo gran parte della materia imponibile. La Commissione avrebbe desiderato di elevare il *minimum* al disopra delle 250 lire, ma ne è stata trattenuta appunto da questa considerazione. Avrebbe anche desiderato di gravar meno le rendite, i redditi accertati dalle 250 alle 350 lire come fa l'onorevole Gibellini che grava quelli dalle 400 alle 600 lire dell'1 per cento, ma la Commissione ne è stata trattenuta dalla medesima considerazione, vale a dire che sarebbe sottratta una parte troppo considerevole dalla rendita imponibile.

Un altro punto in cui l'onorevole Gibellini si allontana dalla Commissione è quello della diversificazione ossia della *discrimination*; egli l'abolirebbe. Nella Commissione invece dove fu lungamente discussa questa questione, prevalse il partito di conservarla, e prevalse per quelle ragioni che sono state dottamente discusse nell'altra Assemblea dai difensori di questo sistema, cioè a dire che si accosta di più alla giustizia e alla vera proporzionalità.

Un altro punto nel quale l'onorevole Gibellini differisce sostanzialmente dalla Commissione è che egli riparte l'imposta provinciale fra i comuni per ratizzo; ora il sistema del ratizzo, discusso anch'esso lungamente dalla Commissione, fu assolutamente respinto. Fu respinto perchè non risponde alla giustizia, perchè il ratizzo, o si prenda sulle entrate, o si prenda sulla spesa, può essere piuttosto un segno della necessità locale che un segno della ricchezza; fu respinto poi il ratizzo provinciale in quanto che la provincia noi non la consideriamo già come un ente fittizio, ma come un ente naturale.

In Italia, se vi è un'associazione che scaturisca dalla sua storia tutta intera, è la provincia; i comuni italiani non comprendevano soltanto la città, ma eziandio il contado; e quindi, se non per tutta Italia, certo per una gran parte di essa, la provincia ha una vera entità sua propria, tradizionale, storica e fondata sopra degli interessi permanenti.

Finalmente l'onorevole Gibellini propone di dare i dazi di consumo ai comuni. Anche questo fu discusso dalla Commissione, e fu rifiutato; fu rifiutato perchè pareva più consentaneo ad un buon sistema finanziario che tanto il comune, quanto la provincia attingessero, in misure determinate, alle stesse fonti alle quali il Governo attinge, e tutte le maniere di ricchezza fossero colpite; fu rifiutato ancora perchè egli è nei dazi di consumo, trasformati in diverse forme, che lo Stato può trovare una risorsa per l'avvenire. Se noi prendiamo il bilancio di tutti gli Stati i più civili d'Europa, non possiamo a meno di non riconoscere che tale imposta o riscossa all'atto della fabbricazione, come fanno gli inglesi coll'*excise*, o nella circolazione, o nella rivendita o nell'introito dei luoghi chiusi come fanno la Francia e il Belgio colla tassa sulle bevande, forma uno dei cespiti più importanti, e non solo importante per quello che rende, ma per lo sviluppo grandissimo che può prendere progressivamente insieme colla ricchezza pubblica; è insomma una delle maniere le più facili, le più classiche delle entrate governative.

Verrà giorno in cui questa materia dei dazi di consumo potrà essere modificata, che alcune parti potranno essere lasciate interamente ai comuni, le altre ritenute dal Governo; ma il rinunciare in massima al dazio consumo sarebbe stato contrario ai principii che testè abbiamo accennato.

Io ho detto brevemente quali sono le ragioni per le quali la Commissione non ha potuto accettare la proposta dell'onorevole Gibellini; perchè non colpisce il reddito prediale più di quello che ora sia colpito; perchè pone un'aliquota del 10 per 100 sulla ricchezza mobile, la quale coll'aggiunta della sovrimposta comunale e provinciale sarebbe troppo grave, e tale da portare, anzichè un vantaggio, forse lo sciupo di questa nuova tassa; perchè il *minimum* è troppo elevato; perchè la tassa sulle quote da 400 a 600 lire è troppo

bassa; perchè la Commissione crede di dover mantenere la diversificazione; perchè non si ammette il principio dei ratizzi; perchè infine il dazio consumo non può essere ceduto interamente ai comuni senza perturbare tutto l'assetto generale delle nostre finanze.

PRESIDENTE. Il deputato Gibellini ha la parola, ma lo prego di essere breve, poichè ha già nelle sue dichiarazioni svolto largamente il suo controprogetto.

GIBELLINI. Sarò brevissimo, ma pur qualche cosa bisognerà che io risponda, dappoichè gli onorevoli oratori si sono degnati rivolgersi a me.

L'onorevole Correnti cominciò a rifugiarsi per entro alle nebbie delle mie cifre, allegando di non averle potuto comprendere. Io penso che si potrebbe in questa discussione anche evitare ogni discussione di cifre, dappoichè l'onorevole Correnti conosce meglio di me che la causa delle differenze tra i risultati che ottiene la Commissione e quelli a cui giungo io, sta in un principio, nel principio della discriminazione.

Io non entro a discutere questa teoria davanti alla Camera coll'onorevole Minghetti, il quale con molta benevolenza degnò confutare quasi ad uno ad uno i miei argomenti. Sicuramente non posso qui entrare in una disquisizione teorica: ho pubblicato testè un libro e mi pregiai di trasmetterlo ai miei onorevoli colleghi; credo di avere trattato quivi a fondo tutti gli argomenti che si misero in campo dagli attuari, e non ostante i quali il Governo britannico, che voleva salvare l'Inghilterra dall'immane suo debito pubblico, fermo nella ragion di Stato, non ammise mai la discriminazione. Però parmi affare finito, scorgendo la Camera decisa a venire ai voti e approvare ad ogni modo il progetto della Commissione; ma spero che qualcuno degli onorevoli membri di essa vorrà farmi l'onore di rispondermi per le stampe fuori di quest'Aula.

Del resto, se si venisse alle cifre, potete scartare quanto riguarda la fondiaria, chè io non la tocco altrimenti: si è visto che, massime coi subemendamenti di stamane, io la lascio come è: tutto sta nelle prime e poche cifre della ricchezza mobile; credo pertanto che l'onorevole Correnti oramai converrà con me di avermi compreso.

Io ho fatto tutte le deduzioni dalla rendita, e imponendo del 10 per cento la ricchezza mobile, ricavo da 140 milioni, coll'aliquota di Pitt, indiscriminatamente, come faceva Pitt. Questo mi sembra manifestissimo.

Soggiunse l'onorevole relatore alcune parole per difendere la sovratassa fondiaria, e disse come questa inducesse una specie di perequazione. Glielo ammetto: ma una perequazione in che? Nell'aumento. Supponete un terreno che paghi il 50 per cento; ed io domando a quelli che vivono nella Brianza, nel Bresciano se non si diano in Italia di codeste differenze. Voi non menomate la tassa, ma colpite di nuovo l'altro 50 per cento. Dunque portate la fondiaria al di là del 50 per cento. È questo che io vi dico essere iniquo.

L'onorevole Correnti poi scambiava il mio obiettivo. Per poco non ne faceva una questione personale, dicendo come io mi preoccupassi soltanto di non aggravare la proprietà stabile. Ora il mio obiettivo non è già quello di alleggerire la fondiaria, il mio obiettivo è lo Statuto, anzi contano ormai cinque anni dacchè sostengo la tesi che l'Italia ha bisogno dell'imposta sulla rendita; da qualche tempo in qua ho anche modificato la mia idea, avendo trovato che, volendo, si può fare senza denunce, vizio principale del sistema. Come vedete, io v' cogliere tutti i progressi agricoli, io v' duplicare quasi la fondiaria, ma equamente, non già come vorrebbe ampliarla adesso in circostanze sfavorevolissime la Commissione: non oggi la ricchezza mobile, domani i fabbricati, posdomani ancora la fondiaria, ma tutto insieme; così avrete il cozzo degli interessi, avrete il controllo dei contribuenti mobiliari sui contribuenti fondiari, avrete insomma quel tanto che si può attendere dalle denunce, qualora vogliate il sistema delle denunce che io credo non indispensabile.

Del resto, mi sembra aver posto una questione di Statuto, e ciò che sopra tutto rimprovero alla Commissione si è di scostarsi dallo Statuto.

È vero o non è vero che incontriamo delle aliquote del 5 per cento al *maximum*, compresi gli addizionali? È vero o non vero che si porta l'aliquota sui fabbricati al 29 per cento? Simili scale di aliquote lo Statuto assolutamente condanna.

In quanto poi alla pratica, mi riferisco agli esempi inglesi.

Non posso da ultimo convenire coll'onorevole relatore che ci assicuri, seguendo i mezzi proposti, il termine della crisi finanziaria; invece penso che, se seguiamo a fabbricar leggi antieconomiche, leggi che vanno fino a sopprimere la produzione, e riducono all'impotenza una grossa parte dei contribuenti eccessivamente aggravati, noi non vedremo la fine del disavanzo, e, dirò di più, vedremo ben altra fine che non quella di averlo colmato.

Ora risponderò il più brevemente che mi verrà fatto all'onorevole Minghetti. Egli accennò non essere poi eccessiva la prediale, dacchè io stesso ammiessi nel mio emendamento che essa corrisponde sossopra al 10 per cento. Ma l'onorevole Minghetti sa che io mi sono attenuto alla media, e credo, checchè si dica, sufficientemente perequata la fondiaria tra' compartimenti, non usando io mai, in fatto di tributi, correr dietro all'assoluto; ma dico che v'hanno enormezze nell'interno dei compartimenti. Ivi troverete le vittime dell'ingiustizia, coloro che pagano il 40, i 50 per cento, e voi li portate ancora più in là, e certo più in là, se fate l'aumento dell'articolo 14.

L'onorevole Minghetti soggiungeva che portando al dieci per cento la tassa sulla ricchezza mobile, sfumerebbe bel bello la rendita. Veramente la tassa sulla

ricchezza mobile, spiccata dal resto del sistema tributario, non sarà mai per fruttare gran fatto, e perchè debba attecchire, vuolsi entrare a gonfie vele nella completa e sincera imposta sulla rendita.

Senonchè mi sembra che la considerazione dell'onorevole Minghetti non avesse poi tanta forza in questi momenti, massime quando, sia il ministro, sia la Commissione propongono nientemeno che di mettere l'autorità tassatrice addirittura nelle mani di chi rappresenta il fisco. Egli trova inoltre che il mio *minimum* fino alle quattrocento lire avrebbe costato di troppo allo Stato.

Qui credo che sia occorso un equivoco, poichè le 250 lire della Commissione sono imponibili, e corrispondono appunto a 400 delle mie che prendo nette, tranne casi in cui fanno soltanto 333. Come vede la differenza non è grande; in ciò pertanto convengo colla Commissione, e ritengo non si verificherebbero quelle perdite.

Quanto alle imposte provinciali, egli mi mosse l'appunto che mi sembra aver fatto già da tempo il ministro, all'onorevole Boggio ed a non so quali altri deputati, che proponevano il riparto per contingenti comunali della spesa provinciale, l'appunto, cioè, che queste si ripartirebbero in ragione delle spese epperò dei bisogni e delle miserie comunali.

Ma se l'onorevole Minghetti osserva, vedrà che nel mio schema il riparto non segue già nella ragione delle imposte comunali, bensì della imposta erariale, la quale è proporzionale alla rendita, e quindi l'inconveniente non si verifica.

Finalmente toccherò alquanto, per rispondere, del dazio di consumo, senza insistere però nel mio emendamento, perchè se ne sono presentati parecchi altri, nè intendo assumermi anche questa improba fatica di sostenerne la discussione; ma dichiaro che nel dazio di consumo qualè, scorgo una grande ingiustizia, una violazione dello Statuto a danno degli abitanti dei comuni chiusi, quando lo stesso cittadino, vi paga enormemente sul vino, sull'aceto ed altri generi, ed ora la Commissione aggrava ancora tale stato di cose, laddove vivendo esso all'aperto, fosse anche più ricco e consumasse di più, non contribuisce nulla a tale titolo.

Nemmeno ciò mi sembra conforme all'articolo 25 dello Statuto, ed ecco perchè mi chiarii contrario al dazio di consumo esercitato dal Governo. Credo poi che così organizzato sia una imposta al tutto infeconda per lo Stato, e dubito che la Commissione nella cifra che si aspetta, si faccia molta illusione, avvegnachè simile dazio impiantato, si può dire, la prima volta, ci ha dato ben poco, 27 o 28 milioni; ora domando se si possa sperare che con una sovrimposizione, la quale diminuirà certo il consumo, abbia a gettare quanto se ne ripromette la Commissione.

Io non ho altro a soggiungere.

DEPRETIS. Io aggiungerò ancora qualche osservazione a nome della Commissione intorno alla proposta

dell'onorevole Gibellini e intorno ai ragionamenti con cui ha creduto di avvalorarla.

PRESIDENTE. Ha dichiarato che non insiste.

DEPRETIS. Non importa: vi sono delle accuse così gravi gettate dall'onorevole Gibellini contro la Commissione che io mi credo in debito di rispondervi. Epperò io mi rivolgo alla cortesia della Camera perchè voglia concedermi di dire brevissime parole.

Io, dico il vero, ho faticato un po' a comprendere il sistema dell'onorevole Gibellini e, quantunque abbia letto il suo progetto ed ascoltato il suo discorso, non è senza fatica che io sono riuscito ad afferrarne l'intero concetto.

L'onorevole Gibellini che cosa propone? Propone di mantenere intatta l'imposta fondiaria qual'è; prima ne dedusse anche il decimo di guerra: oggi ha avuto la compiacenza di consentire che questa sovratassa rimanesse. L'onorevole Gibellini, modificando radicalmente la legge sulla ricchezza mobile, sopprime la diversificazione, che è appunto quella parte della legge che, con debita venia del signor Gibellini la rende più conforme alla giustizia per consenso della Camera e dei più eminenti pubblicisti che hanno trattato questa materia.

Il signor Gibellini non ammette la deduzione delle annualità passive, come non tien conto delle annualità attive: la tassa su queste e su quelle si riscuote dai debitori col mezzo della ritenuta, e siccome l'imposta fondiaria la mantiene qual'è, viene a favorire la proprietà fondiaria e l'industria agricola.

In quest'ultima parte, l'idea dell'onorevole Gibellini è certamente lodevole. In fatti che avviene adesso? La proprietà fondiaria è tassata senza deduzioni, sulla base dei catasti. Più, colla tassa della ricchezza mobile sono colpiti i capitali ipotecari o chirografari dei proprietari ed agricoltori, e questa tassa nelle attuali condizioni del credito, cade sui debitori. Tutto al più è questione di qualche ritardo nell'applicazione, se pure, il contratto di mutuo, non ha prevista l'eventualità della tassa, e non ha obbligato il debitore a rimborsarla, il che è ormai consueto.

Ora l'onorevole Gibellini consentendo al proprietario debitore la facoltà di ritenere la tassa sulla annualità dovuta al suo creditore, viene in fatto a schivare il doppio peso che, secondo la legge che fu vigente fino ad ora, dovrebbe sopportare di una tassa sulla rendita fondiaria, e di una tassa sull'annualità del debito ipotecario ond'è gravata.

In questa parte adunque l'onorevole Gibellini verrebbe col suo sistema a sollevare la proprietà fondiaria, troppo gravata, com'egli dice, dalle leggi vigenti, ed io lodo in questa parte la sua intenzione.

Ma trovo poi che l'onorevole Gibellini ha ingiustamente combattuto quell'articolo 14 della Commissione, il quale fu ideato e proposto anche per far scomparire questa doppia imposta che viene a cadere con manifesta ingiustizia sulle proprietà fondiarie. Ammettendosi

la deduzione dalla rendita consegnata delle annualità dei debiti ipotecari, naturalmente questa rendita non viene più ad essere colpita colla tassa sulla rendita che una sola volta.

E noti la Camera, che la valutazione, come ciascuno ha potuto vedere, fatta dalla Commissione è moderatissima, poichè abbiamo calcolato la rendita dei terreni e dei fabbricati di tutta Italia in un migliaio di milioni, abbiamo calcolato il debito ipotecario in 280 milioni, l'imposta in 120 milioni; abbiamo ritenuta una deduzione di 400 milioni e una rendita imponibile di 600 milioni, ai quali applicando l'aliquota del 4 per cento, si ottengono 24 milioni. I quali si ripartiranno molto più equamente di quel che si ripartiscono col mezzo dei ripartitori catastali, inquantochè da questa tassa sull'entrata fondiaria saranno colpiti meno i beni più gravati di debiti ipotecari, saranno colpiti meno appunto quegli stabili indicati dall'onorevole Gibellini che hanno la tassa catastale così elevata da portar via, come egli dice, il 20, il 30, il 40 per cento del reddito. Non posso negare che m'ha fatto meraviglia il vedere l'onorevole Gibellini così tenero della proprietà fondiaria e dell'industria agricola, combattere appunto quella sola parte del progetto della Commissione che avrà per risultato di recare un sollievo a quest'industria.

Egli poi, l'onorevole Gibellini, ha detto replicatamente che il suo sistema è finanziariamente migliore, che darà al tesoro una somma assai più rilevante di quella che promette il sistema della Commissione, ed ha fatto anche un conto che, se ho bene afferrato è costituito da queste cifre. La ricchezza mobile dà una rendita netta di 1,288,000,000; aggiungete 200,000,000 di rendita dello Stato; aggiungete 10,000,000 per gli interessi dei buoni del tesoro; 34,000,000 per garanzie delle strade ferrate; avrete la somma di 1,532,000,000. Deducete per la tassa graduale posta sulle somme inferiori a lire 600 e che sarebbe dell'1 per cento, 132,000,000; resta di netto a tassarsi 1,400,000,000. Su questa rendita netta, stabilite una tassa del 10 per cento ed avrete 140,000,000, quindi molto di più di quello che vi dà la Commissione.

Prima di tutto debbo osservare che alcune cifre sono congetturali. Tale quella che valuta la rendita dello Stato in 200 milioni. Intorno a ciò poco sappiamo, poichè le statistiche finanziarie sono molto incomplete, e la Commissione stessa, benchè abbia fatto tutto il possibile per illuminarsi, ha potuto ottenere ben poco.

Avrei molto a dire intorno alle garanzie, ma voglio esser breve: mi limiterò ad osservare che le società industriali essendo già tassate, essendo tassate le loro azioni, le loro obbligazioni, una tassa sulle garanzie, riuscirebbe ad una strana duplicazione.

Passiamo ad altre osservazioni.

L'onorevole Gibellini non ha avvertito ad una cosa molto importante. L'esempio nell'Inghilterra che non ammette diversificazione, e che egli ha voluto copiare,

non calza nel caso nostro. Non ha avvertito che abbandoniamo adesso il compressore del contingente, e che la nostra tassa è molto più grave che in Inghilterra. Ora, per far venire a galla la ricchezza mobile, bisogna adoperare dei mezzi e dei controlli serii ed efficaci.

Ora, quali sono i mezzi ed i controlli dell'onorevole Gibellini?

Mi spiegherò con un esempio: l'onorevole Gibellini sa che abbiamo dalle statistiche e dai computi somministrati dal Ministero una rendita di 280 milioni annui, dal debito ipotecario; questa annualità tassata come vorrebbe l'onorevole Gibellini, darebbe allo Stato 28 milioni, come vorrebbe la Commissione darebbe 22 milioni e 400 mila lire.

L'onorevole Gibellini, su questa annualità, fa esigere la tassa dai debitori che ne fanno poi la ritenuta, il che vuol dire che i proprietari, che hanno un debito ipotecario, rimborsano a se stessi una parte della tassa fondiaria che colpisce i loro beni, a meno che non siasi nel contratto di mutuo pattuito il contrario. Ma allora questi 280 milioni che devono essere tassati con una aliquota del 10 per cento, in che cifra sono compresi? Sono in quella dell'imposta fondiaria annuale, o nei 1400 milioni su cui messa la tassa coll'aliquota del 10 per cento, il signor Gibellini spera i maggiori introiti pel tesoro? Io sarei desideroso di saperlo, perchè non vedo la pratica possibilità di applicare col suo sistema una tassa che aumenti almeno per quanto riguarda le annualità ipotecarie le risorse del tesoro.

Rifletta poi l'onorevole Gibellini alle variazioni che si sono introdotte nella nostra legislazione civile: rifletta che per iscrivere o cancellare una ipoteca, non abbiamo più bisogno di un atto pubblico; basta di avere un atto per scrittura privata, che, tenuto in pronto, per quando sorge il pericolo, basta per prendere iscrizione.

Rifletta ancora l'onorevole Gibellini che la proprietà fondiaria non ha solamente a suo carico dei debiti ipotecari, ma anche degli altri pesi, che naturalmente costituiscono un attivo per altri contribuenti. Ora, come porre in luce queste attività e queste rendite se debbono tassarsi col sistema della ritenuta che si fa direttamente dagli stessi debitori, i quali sono i possessori degli stabili gravati dall'imposta fondiaria che rimarrebbe inalterata?

Un'altra osservazione debbo fare sul punto delle quote minori e minime.

L'onorevole Gibellini spinge le sue quote, da colpirsi con tassa minore, l'uno per 100, sino a 600 lire e dice: dedurrete per questa tassa minore 132 milioni. Ma come fa questo conto l'onorevole Gibellini? Su che dati ha fatto il suo conto per inferirne che la perdita debba limitarsi a 132 milioni? Bisogna che l'onorevole Gibellini abbia la bontà di esaminare con qualche attenzione i risultati delle operazioni di distribuzione dell'imposta sulla ricchezza mobile che furono pubblicati dal Ministero delle finanze e distribuiti ai deputati; s'egli

vorrà esaminarli con attenzione troverà un fatto che ai miei occhi ha una grande importanza. Il fatto è questo. Noi abbiamo il reddito netto accertato di 1288 milioni, quindi una media generale su tutti i contribuenti che sono in numero di 1,218,008 di 1060 lire. Ma questa, signori, sapete che media è? È la media di tutto lo Stato. Ora i calcoli sulla media in tal modo stabilita sono molto incerti. Infatti se andiamo più avanti nel nostro esame e vogliamo vedere quali siano le medie, quando da questa somma complessiva si discende alle somme parziali, se spezziamo questa somma complessiva e la dividiamo per provincie, vediamo che le proporzioni mutano. Così, per esempio, sapete che media dà la città di Torino? Invece di 1060 troviamo la media di circa 3 mila lire. E passando alle provincie noi troviamo delle medie minori di 800, di 700, ed anche di 600 lire. Una provincia, Reggio di Calabria, ha una media di 544 lire. Io lascio pensare all'onorevole Gibellini quali saranno le conseguenze del suo sistema applicato a cotesta provincia, mentre esso colpisce colla tassa graduale solamente la ricchezza mobile dell'1 per 100.

Che se vogliamo discendere ai comuni si troverebbero anomalie anche maggiori.

Io per me credo che, col sistema dell'onorevole Gibellini, si diminuirebbero considerevolmente gli introiti e che assolutamente non vi si può fare assegnamento per un introito notevole a vantaggio delle finanze.

Del resto, poichè l'onorevole Gibellini insiste, e insiste replicatamente e vivamente sulla domanda: è vero o non è vero che avete violato lo Statuto, che ci sono delle proprietà più tassate delle altre, e che questa disuguaglianza nelle tasse voi la mantenete? Rispondo che, quanto all'imposta fondiaria, è invece l'onorevole Gibellini che la mantiene intatta, senza migliorarne l'assetto come la Commissione: rispondo ancora che vi è una parte della proprietà fondiaria sulla quale a nome dello Statuto, l'onorevole Gibellini, egli stesso, dovrà ammettere che una qualche tassa, anche fatta astrazione dalle circostanze straordinarie in cui si trova la finanza dello Stato, una qualche tassa è giusto che s'imponga, ed è questa l'industria agricola, in quella parte che non è contemplata dalla legge sulla ricchezza mobile. L'onorevole Gibellini mi ammetterà non essere conforme allo Statuto che l'industria agricola, esercitata dal povero fittaiuolo, dal povero mezzadro, sia tassata, e che l'industria agricola esercitata direttamente dal proprietario che fa egli stesso l'agricoltore debba restare immune. Io domando se questo è conforme allo Statuto, domando all'onorevole Gibellini, se, trattandosi di un ordinamento complessivo dei tributi, nel quale la necessità spinge la Commissione fino a tassare il sale, fino ad aumentare una tassa che colpisce in ragione inversa della ricchezza, si possa giustamente esimere dalla imposta quella parte della rendita netta di un immobile, la

quale, in fin dei conti, rappresenta sempre un'annualità non colpita da alcuna tassa diretta. Crede egli che questo sia conforme allo Statuto? E poichè si è tanto insistito su questo punto, permetta l'onorevole Gibellini che io dica anche una parola sulla sua proposta che si riferisce ai dazi interni di consumo, proposta che egli ha fatto coll'intenzione di renderla più conforme allo Statuto.

Che cos'è la proposta dell'onorevole Gibellini intorno alla ripartizione dei dazi interni di consumo? Egli li ripartisce col mezzo di una capitazione, cioè nei comuni aperti in ragione di 2 lire per testa, e nei comuni chiusi in ragione di 3 lire. Io vorrei un po' sapere se l'onorevole Gibellini ha esaminato le conseguenze di questo modo di riparto.

Io prendo la città di Napoli come il comune più popoloso dello Stato. Ebbene, Napoli ha, secondo la statistica ufficiale, 447,000 abitanti: applicate alla città di Napoli la ripartizione del dazio di consumo, e valutatelo in ragione di 3 lire per testa, avrete 1,340,000 lire. Credete voi che questo dazio sia proporzionale al consumo di quella ricca e popolosa città? Ma quanto frutta il dazio di consumo attuale? Circa 12 milioni, nove volte la misura proposta dall'onorevole Gibellini.

Potrei addurre infiniti esempi, ma mi basta di accennarne alcuno perchè non voglio tediare la Camera con cifre, avendone forse preparate troppe.

La Commissione ha avuto dal Ministero la comunicazione del bilancio attivo di 17 comuni dello Stato. Fra essi le città principali, ed altre, direi quasi, prese a caso in varie parti d'Italia: io ve n'ho aggiunto un'altra città, e così sono 18. Volete sapere che risultato mi danno, appunto sul dazio di consumo, questi 18 comuni d'Italia, che nel complesso hanno 1,900,000 abitanti? Questi comuni percepiscono adesso circa 44, o 45 milioni dai dazi di consumo, cioè la metà dell'introito di tutti i dazi interni di consumo dello Stato, che sono circa 88 milioni, il che vuol dire che 1,900,000 abitanti di queste 18 città d'Italia dovrebbero, secondo la proposta dell'onorevole Gibellini, pagare 5,700,000 lire e ne pagano invece 45 milioni.

Da ciò la Camera può giudicare se la proposta dell'onorevole Gibellini sarebbe conforme allo Statuto applicando ai Comuni rurali il dazio consumo in ragione di lire 2 per testa, mentre è troppo evidente che ivi manca la consumazione tassabile, mentre i grossi centri di popolazione sarebbero stranamente alleggeriti.

Del resto ognuno può vedere dalle tavole che ci furono distribuite, che 360 comuni pagano più di due terzi del canone che pel dazio consumo percepisce lo Stato, e gli altri settemila e più comuni d'Italia pagano meno dell'altro terzo; e quanto a popolazione più di 19 milioni di canone sono sopportati da 360 comuni con una popolazione di 5,100,000 abitanti, mentre 16 milioni e mezzo di abitanti pagano allo Stato un dazio di

consumo che è appena di 8 milioni. Vede la Camera da queste cifre come debbano assolutamente giudicarsi infondate le accuse che l'onorevole Gibellini ha mosse contro la Commissione. Le cifre ognuno può consultarle, e nessun ragionamento è più eloquente di esse.

PRESIDENTE. Avendo dichiarato l'onorevole Gibellini che non insiste...

GIBELLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ma io non posso consentire la parola all'onorevole Gibellini, poichè egli ha dichiarato di non insistere e di ritirare il suo emendamento. E pare a me che lo ritiri coll'onore delle armi, poichè già tre della Commissione gli hanno largamente replicato. Sarebbe ormai una discussione accademica.

GIBELLINI. Ma io non ho ritirato il mio emendamento. Pregherei l'onorevole presidente a consultare la Camera se vuol darmi la parola.

PRESIDENTE. Non posso consultare la Camera, perchè è contrario al regolamento. Ha già parlato due volte, e lungamente. Del resto ritengo, se non vi sieno osservazioni in contrario, che neppure i suoi colleghi insistano.

GIBELLINI. Ma io non ho mai detto di ritirarlo.

PRESIDENTE. Mi era parso che avesse detto di non insistere. E non insistere significa abbandonare la proposta; significa non pretendere, che sia messa ai voti. Nullameno io domando se l'emendamento Gibellini sia appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo pongo ai voti.

SINEO. Domando la divisione.

PRESIDENTE. Ma io metto ai voti solamente il primo emendamento dell'onorevole Gibellini ai titoli 1, 2 e 3 del disegno di legge proposto dalla Commissione.

SINEO. Io domando che si mettano ai voti tutti assieme i tre primi articoli, poi complessivamente tutti gli altri.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti i tre primi articoli dell'emendamento o controprogetto Gibellini, i quali sono così concepiti.

« Art. 1. Le imposte fondiaria e sulla ricchezza mobile sono trasfuse nell'unica imposta diretta sull'entrata, ossia rendita netta.

« Art. 2. L'aliquota erariale sarà del 10 per cento su tutte le rendite nette prodotte nel regno. Fino allo accertamento da ordinarsi per legge, in tempi normali, della rendita dei terreni, il principale fondiario rurale, attualmente in vigore, si riterrà corrispondere appunto a detta aliquota.

« Art. 3. L'imposta suddetta sulla rendita verrà riscossa per dodicesimi. »

(Non sono approvati.)

Ora pongo ai voti i rimanenti articoli, che la Camera già conosce, poichè ne è già stata data lettura.

(Non sono approvati.)

Adesso si passa alla discussione dell'articolo 1° del progetto della Commissione.

« Art. 1. L'imposta fondiaria sui terreni per l'anno 1866 sarà riscossa in conformità della legge 14 luglio 1864, numero 1831, fatta deduzione da ciascun contingente compartimentale dell'imposta sui fabbricati che vi era unita, e che ne fu stralciata per effetto della legge 24 gennaio 1865, numero 2136. »

A questo articolo 1° l'onorevole Nervo propone la seguente aggiunta :

« Prima che il riparto dell'aumento d'imposta fondiaria, assegnato dalla suddetta legge alle provincie liguri e piemontesi, sia eseguito sulla base della rendita dei beni rustici, accertata secondo il prescritto dell'articolo 4 della stessa legge, sarà proceduto alla revisione delle risultanze di tale accertamento. »

L'onorevole Nervo ha la parola.

NERVO. Spiegherò in poche parole il motivo dell'aggiunta che ho proposta a quest'articolo.

La legge del conguaglio dell'imposta fondiaria del luglio 1864, nello scopo di assicurare alle provincie piemontesi e liguri un equo riparto dell'aumento d'imposta alle provincie medesime assegnato, ha prescritto all'articolo 4 che quell'aumento sarebbe distribuito sulla rendita netta dei beni rustici, da accertarsi secondo le forme adottate per l'accertamento dei redditi della ricchezza mobile.

Le operazioni per accertare la rendita dei beni rustici furono incominciate nel maggio del 1865 ed ora volgono al loro termine.

Se non che le risultanze di tali operazioni sono ben lungi dall'aver corrisposto all'aspettazione.

Gli sbalzi e le dissonanze delle valutazioni della rendita da comune a comune e da proprietario a proprietario di uno stesso comune si manifestarono in tal proporzione, che l'assumer quelle valutazioni come regola del riparto dell'aumento dell'imposta darebbe luogo a numerose e gravi ingiustizie, maggiori di quelle cui i possessori di beni rurali delle antiche provincie ebbero già a sopportare per il riparto di detto aumento sulle antiche quote.

Varie sono le cause di questo infelice esito dell'applicazione del sistema delle dichiarazioni per l'accertamento della rendita imponibile.

Anzi tutto fu un grave inconveniente l'aver imposto l'obbligo ai proprietari di fare una complicatissima dichiarazione di numerosi elementi, per cui mancavano delle cognizioni necessarie.

I contribuenti non hanno potuto soddisfare a questo obbligo della legge con quell'esattezza che l'amministrazione era in diritto di attendere.

Un altro difetto, per cui il sistema delle dichiarazioni non diede i risultati che si attendevano, si riscontra ancora nella straordinaria brevità dei termini prescritti dal regolamento per l'eseguimento delle operazioni.

Questi termini non furono per nulla proporzionati nè all'indole, nè alla mole delle operazioni che si dovevano eseguire. Infatti come mai le Commissioni locali e gli agenti delle tasse potevano fare un serio esame ed un serio controllo di 10 mila e talvolta 15 mila schede in soli otto giorni? Ciò era materialmente impossibile.

Un altro motivo anche principale del cattivo risultato del sistema delle denunce sta in ciò, che nè la legge nè il regolamento non stabilirono un criterio generale che servisse di norma di apprezzamento della rendita fondiaria, come, per esempio, il fitto reale o presunto dei beni rustici, o qualche altra norma che potesse avere un carattere abbastanza generale, come si fece in altri paesi per operazioni analoghe.

Malgrado questi difetti, io non respingo il sistema delle dichiarazioni, e sono anzi persuaso che con un metodo più regolare nelle operazioni e con un buon ordinamento degli agenti delle tasse, se ne possano trarre utili risultati.

Allo stato attuale delle cose i risultati dell'accertamento della rendita fondiaria nelle antiche provincie non possono ritenersi come attendibili, e credo pertanto che sarebbe aggravare enormemente la condizione dei contribuenti di quelle provincie se si volesse dare eseguimento completo al disposto della legge del 14 luglio 1864, secondo la quale l'aumento d'imposta a quelle provincie assegnato dovrebbe essere definitivamente ripartito in proporzione di quella rendita.

Siccome le condizioni della proprietà fondiaria sono in questi momenti assai cattive, siccome stiamo per votare ancora altri oneri, che verranno a scemare nuovamente le risorse dei poveri proprietari, io ho creduto conforme a giustizia il proporre questa aggiunta all'articolo primo del progetto di legge che si discute, nello scopo di evitare almeno a quella numerosa classe di contribuenti le insopportabili conseguenze che trarrebbe seco il riparto della imposta sulla rendita fondiaria malamente accertata.

A un simile riparto io preferisco quello che si è fatto sinora in modo provvisorio e che con decreto reale del 4 marzo ultimo fu prescritto si dovesse continuare anche pel 1866, salvo a fare poscia le occorrenti imputazioni del pagato in più o in meno, quando saranno definitivamente accertate le cifre individuali di rendita imponibile.

Avvi ancora un altro motivo che m'induce a fare questa proposta, ed è che, se verrà dalla Camera adottato il principio a cui si informa l'articolo 14 del progetto della Commissione, si dovrà naturalmente venire all'accertamento della rendita fondiaria in tutte le provincie del regno.

Ora, io dico, nelle antiche provincie questo accertamento già si fece in qualche modo; si dovranno chiedere altre dichiarazioni in proposito dei beni, o basterà una revisione accurata di questo primo accertamento?

Io credo non sia punto necessario cagionare ai contribuenti di quelle provincie un nuovo e sì grave incomodo, come quello di dover fare una novella dichiarazione della loro entrata fondiaria.

È un assioma in materia di finanza, che i contribuenti debbano essere incomodati il meno possibile.

Ora, la revisione delle risultanze dell'accertamento della rendita fondiaria delle provincie piemontesi e liguri che io invoco per la retta applicazione dell'articolo 4° della legge del conguaglio del 14 luglio 1864, servirebbe eziandio per l'applicazione dell'articolo 14 del progetto di legge che discutiamo.

Riassumendo dico che io faccio questa proposta all'unico scopo di rendere meno oneroso il riparto della tassa fondiaria ad una parte del regno e di evitare nello stesso tempo all'amministrazione delle finanze un lungo, inutile ed anche costoso lavoro, quale sarebbe quello di dover modificare nientemeno che 1,140,000 quote di tassa, perchè a questo numero appunto ammontano gli articoli dei ruoli dell'imposta fondiaria nelle antiche provincie.

Queste modificazioni, determinate da cifre di rendita inesattamente accertata, non potranno a meno di alterare grandemente le quote attuali, e quindi di cagionare un nuovo e fondato malcontento fra i contribuenti, senza dare nessun risultato pratico, nessun utile alle finanze dello Stato.

PRESIDENTE. Qual è l'opinione della Commissione su quest'aggiunta?

DEPRETIS. La Commissione, a dir vero, non potrei in questo momento consultarla, dirò tuttavia che io non ho perfettamente compresa la proposta dell'onorevole Nervo.

Credo che con qualche spiegazione potrà l'onorevole Nervo chiarire il suo concetto.

La legge attuale vuole che sia distribuita la tassa fondiaria delle provincie subalpine, dietro le consegne che si sono fatte e il cui processo di accertamento non è ancora finito, perchè, per quanto ho rilevato da un documento comunicato dal ministro alla Commissione si hanno, per tutte le provincie, i risultati delle consegne dei proprietari, si hanno i risultati del giudizio dei periti governativi, si hanno i risultati delle Commissioni di sindacato, ma non si ha ancora per nessuna provincia il giudizio delle Commissioni d'appello e il finale accertamento delle rendite. Così l'operazione non è ancora compiuta.

Ora l'onorevole Nervo sa che una volta compiuta questa operazione essa deve servire alla distribuzione delle quote individuali d'imposta per tre stadii diversi, cioè prima nel consorzio, poi nelle provincie, poi in tutto il compartimento, e quest'ultima ripartizione deve farsi in un modo più solenne, sentito il Consiglio di Stato. Io vorrei sapere di che revisione intende parlare l'onorevole Nervo, e in ogni modo vorrei ch'egli spiegasse più chiaramente il suo concetto. Noterò anche che il posto

più conveniente ove si potrebbe collocare la sua proposta e dove potrebbe farsi qualunque ragionamento intorno alla distribuzione della fondiaria, sia alla discussione dell'articolo 14. Noterò ancora all'onorevole Nervo che noi non facciamo con questa legge che autorizzare il Governo a riscuotere l'imposta fondiaria qual è determinata dalla legge di conguaglio per l'anno 1866, cioè per un esercizio che è già in corso, e però io lo pregherei di spiegare il suo concetto, e di dire se non sarebbe più conveniente di rimandare ad altro tempo questa discussione.

SANGUINETTI. Ho chiesto la parola per pregare l'onorevole Nervo a ritirare il suo emendamento.

Nella sostanza io convengo con lui, ma appunto perchè convengo con lui, io non vorrei che la questione fosse pregiudicata, col rigetto che la Camera avesse a fare della sua proposta. Per me io sono d'avviso che nessun ministro, nè l'attuale, signor Scialoja, nè qualunque altro potrebbe applicarlo, anche quando le formalità estrinseche della legge fossero state eseguite; tanti sarebbero gli ostacoli insormontabili che s'incontrerebbero.

Così stando le cose, ho la convinzione che quel riparto, quale fu fatto, non sarà eseguito. Quindi, affinchè la questione non sia pregiudicata, prego l'onorevole Nervo a voler ritirare la sua proposta, tanto più che, come ha saggiamente osservato l'onorevole Depretis, non sarebbe questa la sede opportuna per tale questione.

PRESIDENTE. Ritira l'onorevole Nervo la sua proposta?

NERVO. Chiedo di parlare per dare all'onorevole Depretis gli schiarimenti ch'egli desidera.

Coll'articolo 1° del suo disegno di legge, la Commissione propone che l'imposta fondiaria sui beni rustici pel 1866 venga applicata nelle proporzioni e nei modi stabiliti dalla legge del 1864.

Io aderisco a questa proposta della Commissione, e l'aggiunta che propongo non ha appunto altro scopo fuori quello di assicurare ai contribuenti l'esatta e retta applicazione della stessa legge.

Le operazioni prescritte da quella legge non hanno ancora potuto essere terminate, le loro risultanze non possono ancora servire per ripartire definitivamente l'aumento della imposta fondiaria, specialmente fra i singoli contribuenti, come prescrive l'articolo 4 della legge del 14 luglio 1864.

Io mi preoccupo appunto di questo riparto individuale della imposta.

Coloro che hanno qualche notizia della deplorabile condizione dei catasti delle antiche provincie sanno quali ingiustizie hanno dovuto sopportare i proprietari di esse in conseguenza del riparto dell'aumento d'imposta sulla base di quei catasti.

I proprietari piemontesi e liguri sentono ancora tutto il peso di quell'ingiusta ripartizione.

Ora se in questo stato di cose si vuole dare intiera applicazione all'articolo 4 della legge 14 luglio 1864, se si vuole cioè fare un novello riparto dell'aumento d'imposta fondiaria sulla base della rendita dei beni rustici così inesattamente accertata, egli è evidente che si darà luogo a nuove e maggiori ingiustizie, a nuovi reclami, e quindi a un nuovo e fondato malcontento.

Che l'operazione dell'accertamento di quella rendita abbia avuto un esito poco soddisfacente lo desumo da uno stesso documento ufficiale, dalla relazione che è stata distribuita dall'onorevole Sella alla Camera il 15 dicembre 1865 sulla situazione dell'imposta diretta.

Ecco ciò che dice l'onorevole Finali a pagina 34 di questa relazione:

« Da alcuni dati forniti dalle direzioni, risulta che gli aumenti proposti dagli agenti uguagliano o sorpassano per molti comuni la rendita dichiarata. E di ciò non è a meravigliare, imperocchè in alcuni luoghi le rendite dichiarate furono forse al disotto della quarta parte della rendita vera. Ora gli aumenti proposti dagli agenti delle tasse saranno accettati dalle Commissioni di sindacato? Io non mi azzarderei di rispondere a siffatta domanda; risponderanno fra non molto i giudizi delle Commissioni stesse. Frattanto debbo rammentarle che talune Commissioni, fra cui quella di Trecate nel Novarese, giunsero perfino a diminuire la rendita dichiarata degli stessi contribuenti! Quindi io non devo tacerle, signor ministro, che nell'animo mio sta fondato timore che l'operazione del conguaglio nelle provincie di Piemonte e Liguria non riuscirà a buon porto per le cagioni sopra accennate: e ciò reputo non solamente un male in sè medesimo, ma reputo male ben più grande, perchè mette in giusta diffidenza e sospetto il sistema delle dichiarazioni; il quale per mio avviso dovea estendersi a tutto il regno, non essendovi forse altro mezzo di operare prontamente il conguaglio definitivo, di cui il Governo, secondo l'articolo 14 della legge 14 luglio 1864, deve pel 1867 presentare il progetto al Parlamento. »

Ora io vi domando, o signori, se, mentre coll'approvare il progetto di legge della Commissione, si dà facoltà al Ministero di continuare nell'applicazione delle singole disposizioni della legge del 1864, relativa al conguaglio, non sia altresì il caso di preoccuparci alquanto di quella numerosa schiera di piccoli proprietari, i quali ebbero tanto a soffrire e dalla crittogama e dall'atrofia dei bachi, mentre continuarono a pagare gravosi balzelli.

Se fin d'ora si può dire che il risultato di quell'accertamento non può servire allo scopo per cui fu ordinato prima di essere accuratamente verificato, io propongo che si lasci che quei contribuenti paghino secondo il riparto che si fa provvisoriamente a termini del decreto 4 marzo, e che intanto si proceda a quella revisione in modo da riparare alle gravi lacune ed ai

gravi difetti che si riscontrano nelle risultanze del suddetto accertamento.

Per questi motivi penso che l'aggiunta da me proposta all'articolo 1 del progetto sia accettabile e giusta, e trovi sede appropriata presso quell'articolo.

ALLIEVI. Io vorrei invece insistere affinché l'onorevole Nervo accetti la proposta dell'onorevole Depretis, di rimandare, cioè, la discussione sulla sua proposta all'articolo 14. Io non voglio disconoscere le risultanze a cui è venuto, secondo egli dice, il sistema delle dichiarazioni per le rendite fondiarie applicato nelle antiche provincie, ed io dico che di queste risultanze dobbiamo naturalmente...

VALERIO. Domando la parola.

ALLIEVI.... preoccuparci ora che si tratta di estendere lo stesso sistema a tutte le provincie del regno affine di ottenere la sovrimposta del quattro per cento di cui parla l'articolo 14. Ma se l'onorevole Nervo vuol raggiungere uno scopo pratico e positivo, bisogna che egli domandi una riforma del regolamento che è stato pubblicato appunto per l'attuazione nel Piemonte della legge di perequazione. Non potrebbe altrimenti il ministro delle finanze modificare, rivedere, i risultati delle operazioni compiute a tal fine, salvo che rivedendo e modificando alcune parti del regolamento; e siccome l'indole di questo regolamento, la sua economia, possono interessare anche lo sviluppo delle operazioni analoghe che si dovranno fare in altre parti d'Italia, mi pare che all'articolo 14 si potrà fare una discussione più pratica su questo tema, e proporre anche il modo con cui il ministro delle finanze debba procedere alla revisione, che l'onorevole Nervo domanda.

Allora ci sarà dato esporre le nostre idee e sentire le idee del ministro intorno alle cautele, alle economie, ai criteri, secondo i quali egli intende sia da regolarsi l'operazione dell'accertamento per denunzie dei redditi fondiari. Per queste considerazioni parmi sieno i due argomenti talmente connessi tra di loro, che la proposta di farne la discussione all'articolo 14 debba accettarsi come assolutamente fondata e logica.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Valerio.

VALERIO. Io non credo che la proposta dell'onorevole Nervo possa veramente essere portata all'articolo 14; se deve essere accolta, deve esserlo all'articolo 1°. Ma io mi preoccupo di questa proposta, e vorrei vederne l'effetto pratico.

Ma la Camera, sanno almeno tutti coloro che hanno assistito alla discussione di quell'infelice legge della perequazione, a quale scopo fu inserita in questa legge la disposizione di cui si tratta. Certi aumenti, che gradatamente si dovevano sovrapporre all'imposta fondiaria delle provincie piemontesi e liguri si dovevano in certo modo ripartire con un sistema che, fondato per una parte sulle consegne, perequasse nell'interno di queste provincie lo sperquattissimo riparto che deriva dal catasto.

Ora, io vorrei domandare all'onorevole Nervo: colla proposta sua, alla quale mi pare abbia fatto adesione l'onorevole Sanguinetti, quantunque lo invitasse a ritirarla, colla proposta sua vorrebbe egli che l'aumento, il quale deve cadere per l'esercizio 1866 sull'imposta fondiaria di quelle provincie, sia ripartito secondo le risultanze catastali per intero? Ma allora le ingiustizie riconosciute da tutti, che esistono in questo compartimento, si accresceranno di tanta quota quanta è rappresentata da quel riparto!

Quantunque io sappia che le domande delle consegne furono istituite in un modo assolutamente difettoso, e che per conseguenza le consegne non abbiano potuto rispondere all'intenzione del legislatore, se non in un modo anche difettoso, pure io credo che il riparto di questa porzione d'aumento sia però sempre men danno che venga fatto sulle risultanze di quelle consegne, anzichè su quelle degli antichi accertamenti catastali.

Io non ripeterò qui tutte le lunghe discussioni che si fecero nell'altro Parlamento per dimostrare l'enorme ingiustizia che esiste tra contribuenti per gli accertamenti catastali in quelle provincie; tutti ricordano come questa fu la ragione per cui una disposizione speciale, un trattamento speciale fu stabilito per quelle provincie. Ora, la proposta dell'onorevole Nervo a che tenderebbe? A rimandare l'applicazione di quella disposizione speciale ad un altro tempo, ed intanto applicare quel riparto col sistema vecchio. Ciò non sarebbe ammissibile, ciò sarebbe contrario a tutte le idee che guidarono il legislatore quando si discusse la legge della perequazione.

Per queste ragioni io sarei contrario alla proposta dell'onorevole Nervo; e così pure non posso ammettere che questa proposta si possa riportare all'articolo 14, in cui non si tratta dell'aumento portato all'imposta fondiaria dalla legge del 64, ma si tratterebbe d'una imposta che noi vogliamo mettere ora su quella che l'onorevole ministro chiama entrata netta fondiaria.

MINISTRO PER LE FINANZE. Sono lieto di trovarmi per la prima volta d'accordo col mio amico personale Valerio, col quale sono stato finora in disaccordo sopra altre questioni. (*ilarità*)

L'emendamento dell'onorevole Nervo mi pare (e qui sottometto anche questa opinione agli onorevoli membri della Commissione) che non potrebbe essere rimandato all'articolo 14. Me ne conferma l'istanza che fa l'onorevole Allievi, il quale, essendo contrario al concetto che si trova formulato nell'articolo 14, troverebbe accortissimamente opportuno di mettere insieme due discussioni diverse, appunto per non tenerle distinte nella mente degli uditori che non hanno, come la Commissione, studiata mente meditata la materia.

Diffatti, o signori, quando nel 1864 si stabilì che la ripartizione interna dei contingenti fondiarii nelle provincie liguri e piemontesi avesse a farsi con un metodo

speciale, fondato particolarmente sulle consegne, il legislatore fu a ciò indotto dalla considerazione, che in quel compartimento vi è grande ineguaglianza nella ripartizione interna dei contingenti. Adunque le consegne di cui si tratta, la loro critica, il loro appuramento finale, non hanno altro scopo che una ripartizione più equa, o meno disuguale, dei contingenti, in cui si divide il contingente compartimentale ligure-piemontese. E fu fatto precisamente in vista di ciò, che, per una transazione tra coloro che tenevano per la perequazione immediata e quelli che la impugnavano, si stabilì che vi sarebbe stato un aumento progressivo in quelle provincie, ed una corrispondente diminuzione nelle altre. Nel 1867, cioè nell'anno prossimo, si verificherà pel compartimento che contiene quelle provincie che si chiamano liguri-piemontesi un ultimo aumento sopra il contingente del 1866. In vista appunto di questi aumenti successivi, e perchè i contingenti aumentati, nell'essere ripartiti sopra una base ineguale, non venissero ad inasprire le precedenti ineguaglianze accrescendole in ragione dei loro aumenti, si volle temperare la ineguaglianza con quel metodo eccezionale e locale.

Ora nell'articolo 14 si vuole tutt'altra cosa: in esso si stacca una particella dell'imposta fondiaria, e precisamente quella che è stata sovrapposta ai contingenti precedenti sotto forma di decimo di guerra, e che è una parte proporzionale ai contingenti già esistenti, e vi si sostituisce, non un aumento d'imposta fondiaria (e qui sta l'equivoco di cui volle con molta tattica e finezza approfittare il mio amico Allievi)...

ALLIEVI. Domando la parola.

MINISTRO PER LE FINANZE.... e vi si sostituisce, non un aumento al contingente fondiario, ma una piccola imposta nuova ripartita secondo il metodo stesso con cui si riparte l'imposta sulla ricchezza mobile. Per conseguenza non è un aggravio proporzionale alla quota fondiaria ed al contingente fondiario, ma è un'imposta proporzionata a quello che io ho chiamato *entrata*, cioè a quello che rimane di netto, tolti i pesi, la fondiaria medesima ed i debiti.

Quest'imposta io credo che abbia un carattere di normalità; da alcuni si vuol tenere come esperimento, da altri come straordinaria; ma il fatto sta che è un'altra cosa tutta distinta. Per conseguenza nella mente di coloro i quali vogliono o difendere od oppugnare quest'imposta non si potrebbero confondere due basi di ripartizione che sono di loro natura diverse, e che concernono due imposte di natura distinta.

Ecco perchè io dico che l'emendamento dell'onorevole Nervo dev'essere discusso coll'articolo 1°; perchè l'articolo 1° parla d'imposta fondiaria, e per conseguenza cita la legge della perequazione ed il modo di ripartizione dei contingenti. E qui pure sono d'accordo coll'onorevole Valerio. La proposta dell'onorevole Nervo, ove fosse accolta, non recherebbe giovamento,

ma nocumento a quelle provincie a cui egli intende di giovare, imperocchè, o signori, che cosa rimarrebbe pel 1866? Rimarrebbe il peso attuale, cioè a dire quell'ingiusta ripartizione catastale, che sarebbe esasperata dall'aumento dell'imposta dell'anno venturo, e dall'aumento che ha già avuto in questo anno quel contingente compartimentale ripartito nei contingenti locali.

Quando l'onorevole Nervo fonda questo suo emendamento sopra le parole di una relazione che è stata portata in questa Camera mesi fa, egli incorre in un anacronismo, perchè il relatore in allora diceva, fondandosi sui dati imperfetti di consegne non ancora verificate, che la operazione potrà riuscire molto imperfetta. Ma oggi abbiamo altri dati che allora mancavano; abbiamo cioè le consegne già sindacate, come diceva l'onorevole presidente della Commissione; abbiamo i giudizi delle Commissioni di sindacato, che hanno fatto sparire molte e molte ineguaglianze, molte e molte imperfezioni, che allora giustamente si lamentavano; avremo poi le Commissioni d'appello, che è da sperare faranno altre correzioni; in modo che i risultati, che allora si prevedevano imperfettissimi, non saranno forse perfetti, ma certamente meno imperfetti dei catasti locali e di quello che sarebbero le ripartizioni locali secondo questi catasti.

Io quindi nell'interesse delle provincie stesse di cui si tratta, domando che questo emendamento sia respinto. In ogni modo mi oppongo a che ne sia rimandata la discussione all'articolo 14, e notate, o signori, che questo non lo dico menomamente nell'interesse delle finanze, poichè qualunque sia il metodo di ripartizione, il contingente catastale sarebbe sempre lo stesso.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto all'onorevole Nervo se insiste nel suo emendamento.

NERVO. Colle dichiarazioni date dal signor ministro per le finanze io sono lieto di sapere che mercè il sistema delle dichiarazioni si avranno dei risultati tali da soddisfare alle esigenze della giustizia distributiva per il riparto della imposta fondiaria nelle antiche provincie.

Io mi preoccupo vivamente dei riguardi dovuti ai contribuenti. Se gl'inconvenienti che io temevo si avessero a produrre, non si verificheranno, io non ho difficoltà di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. L'emendamento Nervo è ritirato.

ALLIEVI. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

ALLIEVI. Il signor ministro ha voluto attribuirmi delle intenzioni che eccedono il senso delle mie parole. Egli ha supposto che io volessi combattere il principio consacrato dall'articolo 14: se il signor ministro avesse interpretate le mie parole con l'usata sua benevolenza, avrebbe anzi trovata ragione di credere il contrario; perchè, quando diceva che discuteremmo della pratica applicazione, del modo come tradurre in atto il princi-

pio che è sancito nell'articolo 14, mi pare che implicitamente io avessi consentito ad accettare in massima il fondamento.

Del resto non aggiungerò altro; mi riservo all'articolo 14 di esporre alcune idee appunto sui modi di attuazione di questa nuova imposta sui redditi fondiari.

MINISTRO DELLE FINANZE. Ringrazio l'onorevole Allievi di questa anticipata adesione.

PRESIDENTE. L'onorevole Berteza presentò questo emendamento che consiste in un articolo da sostituirsi all'articolo 15:

« In aumento al principale dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile i comuni e le provincie potranno stabilire centesimi addizionali a norma della facoltà concessa dagli articoli 118, numero 5 e 173 della legge 20 marzo 1865 (Allegato A). Sono esenti dai centesimi addizionali le quote d'imposta sui redditi contemplati nel 2°, 3° e 4° capoverso dell'articolo 4 e negli articoli 5 e 6 della presente legge. »

L'onorevole Pepoli ha domandato la parola sull'articolo 1°?

PEPOLI. Assente dalla Camera, con mio grave dispiacere, da alcuni giorni, io ignorava che si fosse chiusa la discussione generale, sulla quale aveva domandata la parola. Ora ho udito esporre le ragioni che hanno mosso la Commissione a proporre quelle disposizioni, e non potendo più parlare sulla discussione generale, prego il signor presidente a volermi iscrivere contro gli articoli 5, 23, 24, 28, 51 e 56.

PRESIDENTE. Allora non essendovi altro iscritto sull'articolo 1° torno a darne lettura per porlo ai voti. (Vedi sopra.)

BRIGANTI-BELLINI-BELLINO. Domando la parola. Proporrei che in luogo del vocabolo *stralciata*, si mettesse la parola *sottratta* perchè *stralciare* in lingua italiana, vuol dire comporre amichevolmente un litigio, non vuol dire staccare.

DEPRETIS. Senza entrare in troppo sottili discussioni sul significato che avrebbe e l'uno e l'altro aggettivo la Commissione credè che sia più conforme al senso della legge sui fabbricati il mantenere la redazione dell'articolo 1° quale la Commissione l'ha formolato.

PRESIDENTE. Se l'onorevole Briganti-Bellini non insiste, pongo ai voti l'articolo 1°.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato.)

« Art. 2. L'imposta fondiaria sui fabbricati continuerà ad essere regolata dalla legge 26 gennaio 1865, numero 2136: l'aliquota sarà quella fissata colla legge 11 marzo 1865, numero 2272. »

A quest'articolo 2 l'onorevole Nervo propone un'aggiunta nei seguenti termini:

« Per l'applicazione di questa imposta saranno comprese pure le costruzioni rurali che ne vanno esenti a termini del disposto dell'articolo 2, numero 4 di detta legge, anche le case rurali che si trovano in centri di

popolazione, purchè appartengano ai proprietari dei terreni, nei quali servono. »

La parola spetta all'onorevole Nervo.

NERVO. Cercherò di esser breve per non abusare della pazienza della Camera ora che è desiderio comune di accelerare questa importante discussione.

Le stesse considerazioni che mi consigliarono di proporre l'aggiunta all'articolo 1° del progetto di legge, m'indussero eziandio a proporre quest'alinea all'articolo 2°.

Anche rispetto all'imposta sui fabbricati io mi preoccupavo vivamente di quella numerosa classe di proprietari rurali, i quali oltre al tributo del denaro, pagano ora in gran parte alla patria il massimo dei tributi, il tributo del sangue, mandando i loro figli ad ingrossare le schiere dell'esercito nazionale.

La legge del 26 gennaio 1865 nello stabilire all'articolo 2 quali fossero i fabbricati che dovessero andare esenti dall'imposta sui fabbricati, comprese nelle esenzioni le case rurali abitate esclusivamente da proprietari coltivatori, e destinate alla manipolazione e alla conservazione dei prodotti agrari. Quella esenzione mi sembra una retta e giusta interpretazione della legge sul conguaglio dell'imposta fondiaria.

Infatti, come ben sapete, o signori, la massima parte dei comuni del regno sono agglomerazioni di case *esclusivamente rurali*, destinate alla coltivazione dei beni rustici posseduti dagli stessi proprietari di quelle case.

Secondo i vigenti catasti l'estimo delle case rurali fa parte integrante della massa dell'estimo catastale di ciascun comune, e ne costituisce anzi una parte assai notevole. Perciò l'estimo catastale di quelle case ha necessariamente dovuto influire sulla determinazione dei contingenti provinciali e quindi dei contingenti comunali della imposta fondiaria stabiliti a senso della legge del 14 luglio 1864 sul conguaglio. È evidente che se quei contingenti d'imposta sono stati stabiliti nella somme che oggidì sono dovute dai proprietari di beni rustici, si è perchè nel fissarli si tenne conto dell'estimo catastale delle case rurali.

Se quest'estimo non fosse esistito i contingenti d'imposta fondiaria sarebbero stati fissati in somme minori.

Ciò premesso quale posizione venne a fare ai proprietari di case rurali il regolamento del maggio 1865, col quale s'interpretò l'articolo 2 della legge 26 gennaio di quell'anno in modo che avessero soltanto a considerarsi come case rurali, esenti dall'imposta, quelle poste in campagna e non quelle poste nei centri di popolazione?

Con siffatta interpretazione, col togliere cioè le case rurali dal novero dei beni rustici, si è diminuita la massa dell'estimo catastale, sul quale debb'essere ripartito il contingente comunale dell'imposta fondiaria, di tutto l'estimo afferente alle case rurali.

La massa dell'estimo catastale, così indebitamente

diminuita, continuando a sopportare lo stesso contingente comunale d'imposta fondiaria, ne segue che tutte le quote di questa vengono ad essere ingiustamente aumentate di quella parte d'imposta fondiaria che era afferente alle case rurali.

Ora io vi chiedo, o signori, se questa modificazione delle quote d'imposta fissata a senso della legge del 14 luglio 1865 non sia affatto contraria alla lettera ed allo spirito di questa legge.

L'interpretazione data dal regolamento della legge 26 gennaio 1865 mi pare inoltre affatto contraria allo spirito dell'articolo secondo di questa legge.

Col fare ai proprietari dei beni rustici l'onore, da loro poco ambito, di elevare le loro umili case rurali alla dignità di fabbricati civili si viola la stessa disposizione letterale di quella legge e si accrescono ingiustamente gli oneri di una classe di contribuenti, che merita tutti i riguardi del Governo e del Parlamento appunto perchè versa in poco favorevoli condizioni economiche, e non ha altra risorsa che il campo, da cui trae il suo sostentamento con indefesso e faticoso lavoro.

Prego quindi la Camera a voler fare buon viso a questa mia proposta dettata dal desiderio di agevolare e rendere meno onerosa l'applicazione della imposta sui fabbricati.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Allievi.

ALLIEVI. La questione che ha ora svolta l'onorevole Nervo è una delle più delicate e difficili che abbia sollevato l'applicazione della nuova legge d'imposta sui fabbricati. La nuova legge d'imposta sui fabbricati all'articolo 2°, come disse l'onorevole Nervo, esentava le costruzioni rurali purchè destinate all'abitazione dei coloni, i quali coltivano esclusivamente le terre appartenenti agli stessi proprietari de' fabbricati. Il regolamento, invece, introdusse un'altra ben notevole limitazione; la quale, secondo altri, si pretese cavata fuori dal senso medesimo, dal concetto che era latente nella legge. Il regolamento disse, che non si ritenevano dover godere della esenzione se non quelle case rurali che erano situate fuori dei centri di popolazione; era un nuovo elemento introdotto, cioè quello della *ubicazione* dei fabbricati, il quale doveva decidere dell'esistenza o no del diritto all'esenzione. Questa disposizione del regolamento ha sollevato dei reclami vivissimi, soprattutto in quelle parti del regno dove per i vecchi sistemi catastali le estimazioni dei terreni erano state fatte cumulativamente con la estimazione delle case dei coloni e agricoltori, le quali case vennero stimate, valutate, non già come fabbricati, ma come aree, aree di 1° squadra, come si dice nel linguaggio tecnico dei catastieri.

Or bene, si notava che l'applicazione del regolamento avrebbe quivi tratto seco una ingiustizia manifesta, inquantochè, creandosi a carico di questi fabbricati una speciale rendita imponibile, questa rendita

non poteva altrimenti concepirsi, se non in quanto fosse detratta dalla medesima rendita dei terreni a cui servono.

Infatti dove i sistemi catastali erano stati stabiliti su fondamenti diversi, e sulla separazione dell'estimo dei fabbricati colonici e dei terreni, ivi, o implicitamente od esplicitamente, nell'estimazione del prodotto netto del fondo se ne era fatta una deduzione conveniente, proporzionata, di rendita, per poi attribuirli ai rispettivi fabbricati.

BERTA. Domando la parola.

ALLIEVI. Così, per esempio, in Lombardia, dove vi sono due censimenti, in una parte di territorio si è adottato il sistema di togliere dal reddito dei terreni una parte di esso, e d'iscriverla a carico dei fabbricati rurali; nell'altra invece è in vigore ancora l'antico sistema di stimare cumulativamente la terra ed il fabbricato. Ora che cosa debbe avvenire nell'ulteriore applicazione del regolamento dell'imposta sui fabbricati? Avverrà che dovendosi, tuttavolta che si attua la nuova imposta sui fabbricati, cancellare le quote di vecchia imposta fondiaria, in una zona del territorio si cancelli una quota d'imposta fondiaria abbastanza rilevante, la quale è sostituita dalla nuova rendita dei fabbricati, nell'altra invece non se ne cancelli che una quota minima, insignificante. Di qui una manifesta disuguaglianza di trattamento. Ora io non riferirò qui a lungo la discussione stata fatta in seno della Commissione preparatrice di quel regolamento, nè le discussioni che si sono fatte in concorso col ministro in una riunione d'interessati delle diverse provincie. Dirò anche che era mia intenzione di promuovere su questo soggetto un'interpellanza a signor ministro. Trattasi di materia gravissima che ha sollevato delle resistenze nei contribuenti, resistenze che ancora non si sono potute vincere, e parevami interesse della cosa pubblica che si togliessero queste difficoltà, queste obiezioni, e si chiarisse il senso della legge, affinché ognuno fosse tenuto uniformarsi.

Ma le circostanze non mi parevano propizie a questo genere d'interpellanze, e ho preferito dibattere la questione col ministro prima di venire ad una discussione pubblica. Intanto però quello che è provato, secondo me, è, che il criterio introdotto dal regolamento è affatto arbitrario, e che esso genera delle disuguaglianze gravissime secondo la diversa costituzione dei territori, secondo l'indole della loro agricoltura.

Costituendosi l'esenzione per effetto dell'essere o non essere il fabbricato in un centro di popolazione, ne viene che là dove la popolazione è addensata, là dove le strade sono frequenti, e le abitazioni sono raccolte, ivi l'esenzione si riduce pressochè a nulla; dove invece la popolazione è sparsa, dove si trova disseminata sul territorio in masserie e poderi isolati, dove e strade sono scarse, ivi si verificano con grande facilità i caratteri per cui l'esenzione dal regolamento è concessa.

Ora voi intendete facilmente, o signori, come non è l'ubicazione, non è la località, ma è l'indole della rendita, l'indole e misura del prodotto che deve giustificare l'imposta.

Che se si lascia in disparte la massima del regolamento, non vi hanno che altre due vie a seguire: o stare rigorosamente al prescritto dalla legge, interpretandola come letteralmente sta scritta, cioè che ovunque si verificano i requisiti che il fabbricato appartenga al proprietario delle terre, e che esso sia abitato dal coltivatore che è destinato a lavorare esclusivamente le terre stesse del proprietario del fabbricato, ivi la esenzione sempre si accordi.

Io credo che molte delle obiezioni che si mossero all'applicazione del senso naturale della legge, svanirebbero quando si esigesse veramente che tutte fossero verificate le condizioni suesprese per l'esenzione. Per esempio in tutte quelle regioni dove gli agricoltori vivono addensati in villaggi popolosi che hanno pure un'apparenza di città, e hanno costume di uscirne alla coltivazione dei fondi come braccianti, come giornalieri, senza che abbiano un vincolo determinato, necessario col suolo che coltivano, e senza che esista un egual vincolo tra il suolo e le case che abitano, io credo che nella maggior parte dei casi non si verificano le condizioni tutte che la legge esige per applicare l'esenzione; ond'è che il pericolo di un'estensione esagerata di essa, è in gran parte immaginario e senza fondamento. Ma vi è un altro sistema che, secondo me, si può seguire, e che ha il suo merito: ed è quello di togliere l'esenzione, di toglierla assolutamente per tutti i fabbricati i quali sono destinati all'abitazione. Con questo sistema noi ci metteremmo in armonia con quanto già è disposto nel catasto delle provincie napoletane, dove appunto le case destinate all'abitazione sono state censite a parte, senza distinzione, se poi sieno abitate o no dagli agricoltori.

Ma la questione non sarebbe del tutto risolta con l'abolizione della esenzione (ed io incoraggio l'onorevole signor ministro a promuovere con una proposta di legge codesta abolizione), bisognerebbe ancora risolvere la questione delle deduzioni che si debbono accordare sia alle singole quote dei terreni, sia ai contingenti regionali, che sono risultati dal complesso delle quote individuali dei contribuenti.

Io ricorrerò all'esempio delle antiche provincie. Nelle antiche provincie tutti i vecchi catasti ebbero per principio di stimare cumulativamente il terreno ed il fabbricato rurale. È evidente che quando noi abbiamo stimato così all'ingrosso, in modo informe, approssimativo, il valore dei fondi di quella regione, noi vi abbiamo compreso naturalmente nel valore delle terre anche quello dei fabbricati che sono a loro servizio. Se voi estraete, stralciate (per ripetere la parola della legge) i fabbricati, e ne fate un ente a sè, produttivo di rendita, è naturale che voi dovrete d'altrettanto, e

per il privato e per la regione, diminuire la quota, il contingente dei terreni. Altrimenti che cosa avviene? Avviene che il proprietario della stessa terra, oltre il pagare l'antico contingente che gli è assegnato dall'imposta sul terreno, deve pagare anche la nuova imposta sui fabbricati rurali, la quale imposta non è rappresentativa che di quel medesimo reddito, di quel medesimo valore, su cui era stata assisa in origine la sua imposta.

Io sono persuaso che per fare questa deduzione vi possono essere molte difficoltà pratiche. Le difficoltà sarebbero anche maggiori quando si trattasse di fare una mutazione, una radicale innovazione nelle scritture catastali, poichè un'innovazione nelle scritture catastali, soprattutto in quelle provincie dove il catasto serve anche di base ai rapporti civili, sarebbe cosa grave; ma si potrebbero adottare, e credo che il signor ministro non sia alieno dal mettersi per questa via, si potrebbero adottare delle formole che, rappresentando il rapporto che esiste tra la nuova rendita imponibile creata a carico dei fabbricati rurali ed il valore della vecchia rendita censuaria a carico dei terreni, ci permettano in via transitoria di fare delle riduzioni unicamente sulle quote d'imposta, sulle cedole di contribuzione.

Ci riserveremmo poi di regolare e definire meglio questa materia quando venga il tempo per l'assetto definitivo dell'imposta fondiaria. Potremmo allora far camminare di pari passo, e senza che l'una intralci l'altra, l'imposta sulla rendita dei fabbricati, e l'imposta sulla rendita dei terreni. Io credo che l'aver tolta l'esenzione sarà già un buon avviamento a semplificare il problema.

La separazione assoluta dell'ente fabbricati dall'ente terreni, presso a poco coi criteri che io testè ho indicati, io la credo la più opportuna, e quella che meglio prepara il sistema definitivo dell'assetto dell'imposta fondiaria.

Quindi io traggo da queste brevi osservazioni la conclusione che il Ministero voglia preoccuparsi della disuguaglianza che nasce nelle diverse regioni secondo la diversa indole dei catasti, per essere stata la esenzione in così pochi confini ristretta dal regolamento. Io credo ch'egli debba preoccuparsene prima di tutto per togliere quello che per me è più grave disordine, vale a dire il carattere affatto arbitrario, incerto, che il regolamento ha dato alle esenzioni.

Considerate, o signori, che la esenzione così intesa e formulata costituisce i fabbricati rurali in una posizione affatto incerta e variabile, in faccia all'imposta.

Supponiamo un fabbricato unico e disposto lungo la via pubblica: se di fronte a quel fabbricato ne sorga un'altro, ecco nascere l'aggregazione, il casale, ecco verificarsi la circostanza per cui la legge toglie l'esenzione.

Ben si vede dunque che bisognerebbe fosse la legge intenta sempre a seguire tutte le mutazioni nell'indole

e costituzione degli aggregati di case. I fabbricati, che oggi sono in condizione di essere esenti, domani non lo sarebbero più, ed altri che oggi non lo sono, lo potrebbero diventare domani, con vicenda e mutazione assidua.

È per questa considerazione principalmente che io conchiudeva per abolire l'esenzione: ma nell'abolirla, ripeto, è necessario che si abbia riguardo agli effetti che la creazione di una nuova rendita a carico dei fabbricati rurali riflette sopra la quota dell'imposta gravitante sui terreni. So che la materia è abbastanza delicata, ma non credo però che essa offra delle difficoltà insuperabili.

In ogni caso io bramerei sapere se il signor ministro intende prendere in modo sollecito dei provvedimenti. Come ho già detto, esiste su tale soggetto un'opposizione viva, quasi legale, di contribuenti e di Commissioni di sindacato, la quale, minaccia per parte di alcuni di tradursi in opposizione davanti ai tribunali.

Questa condizione di cose è altamente spiacevole. Noi siamo qui tutti non per accrescere le difficoltà, ma tutti di buon animo intesi a scemarle ed a farle possibilmente sparire.

PRESIDENTE. L'onorevole Bertea ha la parola.

BERTEA. Lo sviluppo dato dall'onorevole Allievi, così diffuso e così scientifico, all'aggiunta dell'onorevole Nervo, mi dispensa naturalmente dal fare maggiori osservazioni. Io quindi mi limiterò unicamente a dire che, a stretto rigore della parola, l'aggiunta dell'onorevole Nervo non sarebbe necessaria. Basta aver sotto gli occhi i termini letterali dell'articolo 2, n° 4 della legge 26 gennaio 1865, e confrontarli coll'arbitraria interpretazione che al medesimo ha dato l'articolo 14 del regolamento, per scorgere come le Commissioni di sindacato e le Commissioni provinciali d'appello, alle quali è deferito il giudizio sull'esattezza delle consegne non dovevano attendere al regolamento. Infatti il numero 4 dell'articolo 2 della precitata legge è così concepito:

« Sono esenti le costruzioni rurali, destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori ed al ricovero del bestiame, ed alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni cui servono. »

Unica limitazione adunque all'esenzione dall'imposta erano le condizioni nell'indicato articolo specificate.

Ma il regolamento, varcando ogni legittimo confine, volle determinare nell'articolo 14 che:

« Saranno considerati come fabbricati rurali, pure esenti dall'imposta sui fabbricati, le case appartenenti al proprietario di un fondo rustico, esclusivamente abitato da chi personalmente lo coltiva e dalla sua famiglia, e che non si trovino situate in centri di comuni od in casali. Per centro s'intende un'aggregazione di case (città, borgata o villaggio) separate da strade, ed ove concorrono gli abitanti dei luoghi vicini, onde sod-

disfare a qualsiasi comodo o bisogno. Per casale s'intende un aggregato di case separate da strade, determinate dall'utilità della convivenza locale, senza concorso dai luoghi vicini. »

Ora ciò non costituisce più una norma per l'esenzione della legge, ma costituisce una vera aggiunta alla medesima; aggiunta che aggrava sostanzialmente la condizione d'una classe di contribuenti.

Io quindi darò il mio voto alla proposta dell'onorevole Nervo, non già perchè la creda necessaria, ma perchè servirà in ogni caso a chiarire quale sia il vero concetto che scaturisce dai chiarissimi termini della legge.

MINISTRO PER LE FINANZE. Mi faccio a cominciare colle parole colle quali ha finito l'onorevole Allievi. Egli disse: È questa materia troppo spinosa, perchè si scenda a discorrere dei suoi particolari. Sì, essendo materia troppo spinosa, materia che si riferisce ad un'altra legge distinta da quella che oggi abbiamo a votare, basterebbe questa sola ragione per rimandare ad altr'occasione l'emendamento proposto dall'onorevole Nervo.

E per vero che cosa fa la presente legge? Approva la riscossione dell'imposta sui fabbricati secondo la legge oggi esistente; e coll'emendamento proposto dall'onorevole Nervo si interpreta una legge che non è quella che cadeva in discussione dinanzi alla Commissione, e che oggi è sottoposta alle deliberazioni della Camera.

Sarebbe dunque un emendamento ad un articolo di legge per modificare un'altra legge, che è quella già votata, ovvero per spiegarne la sostanza secondo che gli oppositori sostengono; e quindi credo che per motivi d'ordine l'emendamento dell'onorevole Nervo non possa essere preso in considerazione, come quello che verrebbe ad emendare una legge che oggi non è in discussione.

Ma a me poi piace di scendere anche al merito dell'emendamento, perchè la Camera comprenda come questa questione d'ordine che ho sollevato, sia più importante che una semplice questione di procedimento.

Debbo anzitutto protestare contro la frase ripetuta d'opposizione legale all'applicazione della legge interpretata dal regolamento, quasi che tutta Italia si fosse opposta...

(I deputati Pissavini e Piolti-De Bianchi domandano la parola.)

...all'applicazione di questo regolamento.

In molte provincie non produsse inconveniente alcuno; in altre poche produsse degli inconvenienti, i quali dovevano nascere naturalmente, ed è conosciuta l'abitudine di troppo rapidamente generalizzare le cose delle quali abbiamo perfetta conoscenza, quali sono quelle le quali cadono sotto la nostra disamina.

Di fatti, signori, solo 6 sopra 59 Commissioni provinciali hanno reclamato contro quel regolamento. Dunque io debbo argomentare che quando in un Governo, e in un Governo che si chiama del *Regno d'Italia*, ap-

pena sei Commissioni si oppongono, non si possa veramente dire che vi è un'opposizione legale generale.

Vi saranno dei reclami, e certo i reclami, siano parziali o generali, meritano sempre di essere discussi e presi in considerazione, ma io volevo eliminare il dubbio che quelle parole avessero potuto mai far sorgere che potesse esservi un reclamo generale.

Ora scendo più direttamente al merito dell'emendamento.

La legge del 1865 (vedono, o signori, come sono io stesso costretto, come i preopinanti, a ricorrere ad una legge che non è oggi in discussione), la legge del 1865 all'articolo 2 dice:

« Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori, al ricovero del bestiame ed alla manipolazione dei prodotti agrari, purchè tali costruzioni appartengano ai proprietari dei terreni a cui servono, sono esenti dall'imposta sui fabbricati. »

Qui si vuole dagli oppositori sostenere che quel *rurali* non è scritto lì per avere un significato, e che tutto il resto dell'articolo che parla di destinazione e di rapporto giuridico tra la casa destinata all'abitazione dei coltivatori e alla manipolazione dei prodotti ed il proprietario, sono le due condizioni sole richieste dalla legge, perchè i fabbricati siano *rurali*; val quanto dire che essi ammettono che quest'articolo non ha altra significazione che quella che avrebbe se fosse scritto così:

« Le costruzioni destinate esclusivamente all'abitazione dei coltivatori e al ricovero del bestiame, ecc. perchè tali dichiarate dai proprietari dei terreni cui servono, sono esenti. »

Ma l'articolo comprende di più le parole: *costruzioni rurali*. Ora bisogna vedere se nell'aggettivo *rurali* si contenga qualche altra idea, oltre a quella semplice della relazione giuridica tra la cosa posseduta ed il proprietario.

Il regolamento credette interpretare il significato dell'idea che era contenuta in quell'aggettivo *rurali*, e dichiarò edificio rurale quello che non era in tale condizione da dirsi collocato in una città o aggregato di case, diverso da quello che potesse qualificarsi propriamente campagnuolo.

Nè questo, o signori, è senza una gradissima importanza, poichè le provincie napoletane, che anch'io per esser nato in quella parte d'Italia, conosco meglio delle altre, le provincie napoletane avrebbero un'esenzione larga ed immeritata, se si volesse interpretare la legge come sostengono gli onorevoli Allievi ed altri oppositori. Imperocchè lo svolgimento economico agricolo di quel paese ha fatto sì che gli edifici destinati, secondo dice l'articolo 2 della legge, all'abitazione dei coltivatori ed al ritiramento dei prodotti agrari, sieno in grandissima parte fuori delle terre coltivate e accumulati in centri più o meno abitati.

Ora nell'aver applicato l'articolo secondo della legge giusta la interpretazione attribuitavi dal regolamento,

tutte queste costruzioni in quelle provincie non sono state esenti, e notino, o signori, che nessuna Commissione di quelle provincie, nessuna ha portato reclami di sorte. Dunque l'applicazione è stata più generale là dove essendo più sensibile la distinzione che era posta dal regolamento, si è potuto meglio verificare la giustizia del concetto che era contenuta in quell'aggettivo *rurali* preso dalla legge come qualificazione del sostantivo *costruzioni*, oltre degli altri determinanti della destinazione dell'appartenenza giuridica. Ma era naturale che in altre provincie, dove lo svolgimento economico ed agricolo è stato affatto opposto o almeno in alcuni punti diverso, l'applicazione della legge e del regolamento avesse un risultato diverso.

E per vero, in alcuni compartimenti d'Italia è avvenuto col succedersi del tempo che le costruzioni, le quali prima facevano parte integrale di questo o di quel fondo, unendosi ad altre costruzioni, sono venute formando quei casolari, quei comunelli, che poi ingranditi di mano in mano sono diventati in certi luoghi grosse borgate o anche città.

In questi casi non si può senza difficoltà distinguere quando un aggregato di case sia propriamente diventato un comune cittadino, e quando non abbia ancora lasciato di essere un casolare agrario. Da questa difficoltà pratica sorge quella opposizione di diritto, la quale poi, siccome suole avvenire, si allarga oltre i confini della ragionevolezza, e prende forme più gravi.

Convengo cogli oppositori che una opposizione, un reclamo, se ha anche solo qualche fondamento e locale, non dev'essere trasandato, e merita anzi di esser preso in considerazione; ma quello che io nego è che sia realmente generale la opposizione al modo come fu applicata la legge, e che una interpretazione ed una applicazione consentanea all'opinione de' preopinanti sarebbe di poco danno all'erario pubblico. Anzi affermo che questo danno sarebbe grande assai in quelle molte provincie che non si lamentano punto; e che vero inconveniente dall'applicazione presente della legge interpretata dal regolamento non può dirsi che siavi se non in Lombardia, o, per dir meglio, in una sola parte di Lombardia, oltre di poche altre località.

La parte di Lombardia a cui alludo è quella in cui è tuttavia in vigore il vecchio censo, nel quale le costruzioni rurali furono censite come parte di suolo e non in modo distinto da esso. Ivi non potendosi stralciare dalla fondiaria gravitante sulla terra la parte di imposta fondiaria relativa alla casa censita, avverrebbe

che venendo questa sottoposta per la legge del 1865 all'imposta sui fabbricati, vi sarebbe un aggravio aggiunto per intero, invece di una sostituzione di un tributo più grave ad un altro più lieve.

Essendo intervenuto due o tre volte in una Commissione ch'io aveva avuto l'onore di radunare per essere illuminato su questa materia, sono venuto in questa conclusione: che realmente qualche cosa è da fare nei limiti da me indicati. Si stanno studiando, e l'onorevole Allievi lo sa, i mezzi per vincere queste difficoltà locali; dalle quali però non si deve indurre una modificazione generale dell'applicazione della legge che danneggerebbe enormemente l'erario.

Ma v'ha di più.

Questa legge che ora si discute, ha effetto pel 1866. Ora tutto il lavoro d'accertamento per questi fabbricati è già fatto; i ruoli in grandissima parte sono spediti. Il riparare agl'inconvenienti sarà cura del Governo, lo ripeto, ed io me ne occupo, ma non si può rovesciare con un emendamento il già fatto, e rovesciarlo in modo generale in tutta Italia, quando 53 sopra 59 provincie non si lagnano.

Credo che queste conseguenze oltrepasserebbero di molto anche le intenzioni dei proponenti, e fatte queste dichiarazioni non ho che ad invitare la Camera a respingere il proposto emendamento.

PRESIDENTE. Darò lettura di un'altra proposta inviata alla Presidenza dal deputato Sineo:

« La Camera, considerando che la legge del 26 gennaio 1865 contiene le disposizioni proposte dal deputato Nervo, passa all'ordine del giorno. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

SALARIS. Mi compiaccio che finora non vi è stato... *Voci.* A domani! a domani! Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. Prego la Camera di far silenzio.

SALARIS. Io sarò brevissimo. (*Rumori d'impazienza*) mi permettano... Io mi compiaccio che niun oratore, che ha preso la parola in questa discussione... (*Interruzioni*)

PRESIDENTE. La Camera essendo stanca, l'oratore avrà la parola domani.

Credo di farmi interprete della volontà della Camera sciogliendo l'adunanza.

La seduta è levata alle ore 6.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

Seguito della discussione del progetto di legge relativo ai provvedimenti finanziari.